



2021/0104(COD)

4.3.2022

PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità

(COM(2021)0189 – C9-0147/2021 – 2021/0104(COD))

Relatore per parere: Pierfrancesco Majorino

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Le ripercussioni negative sui diritti umani, sull'ambiente e sullo Stato di diritto e i sistemi di buon governo dei paesi e dei territori in cui tali imprese operano costituiscono un grave rischio per lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo.

Le imprese svolgono un ruolo determinante, in quanto promuovono catene di fornitura e del valore sostenibili e benefici per i paesi in via di sviluppo. Tuttavia, per ottenere risultati positivi, è fondamentale che le imprese misurino e comunichino le giuste informazioni alla società civile, agli investitori, alle banche e agli assicuratori, nonché ad altri portatori di interessi.

La direttiva dell'UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario ha fornito un quadro giuridico che disciplina gli obblighi di informativa per le imprese e gli attori finanziari sulle esposizioni ai rischi di sostenibilità e sull'impatto sulle persone e il pianeta. Ciononostante, la maggior parte delle imprese non comunica informazioni sulla sostenibilità pertinenti, rilevanti e comparabili.

La proposta della Commissione europea mira a riformare tale quadro; in tal senso, specificherà i concetti e le informazioni che le imprese dovrebbero comunicare. Questa chiarezza è essenziale per le aziende europee che operano all'estero nei paesi in via di sviluppo, al fine di contribuire a garantire che esse non causino, non contribuiscano o non continuino a essere collegate ai danni che scaturiscono dalle loro attività globali e dalle loro catene di fornitura e del valore, e di aiutare tali imprese a evitare i rischi di reputazione e conseguenze finanziarie.

Il relatore accoglie con favore la proposta, che potrebbe avere un impatto positivo sui paesi in via di sviluppo dove operano le imprese e le loro catene del valore, e in cui, purtroppo, le attività di tali imprese provocano la maggior parte delle ripercussioni negative sui diritti umani e l'ambiente.

Il relatore ritiene necessario impiegare una maggiore sensibilità in relazione all'impatto della direttiva sullo sviluppo economico, sociale e ambientale dei paesi in via di sviluppo. Di fatto, l'obbligo di comunicare informazioni inerenti alle questioni di sostenibilità accrescerà la consapevolezza delle imprese in merito al ruolo positivo che possono svolgere e al potenziale impatto positivo che possono avere sullo sviluppo sostenibile a livello economico, sociale e ambientale dei paesi in via di sviluppo nei quali operano. Le imprese che comunicano informazioni attinenti alle questioni di sostenibilità potrebbero diventare un incentivo fondamentale affinché i governi adottino politiche e norme e riformino le istituzioni in modo tale da conformarsi ai principi e agli obblighi europei e internazionali.

La proposta contribuirà all'attuazione dell'Agenda 2030 a livello globale e, più specificatamente, all'attuazione degli obiettivi nell'ambito della cooperazione europea allo sviluppo riguardanti la promozione dei diritti umani, della protezione ambientale, dello Stato di diritto e del buon governo.

Gli emendamenti proposti mirano a rafforzare la sensibilità della direttiva riguardo all'impatto sui paesi in via di sviluppo. Nel fare ciò, si garantisce che si tenga debitamente conto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, come sancito nell'articolo 208,

paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il relatore è dell'opinione che le questioni di sostenibilità dovrebbero riguardare anche il rispetto dello Stato di diritto e i sistemi di buon governo del paese in cui operano l'impresa e le sue catene di fornitura, e ritiene che la direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i tipi di azienda, comprese tutte le tipologie di piccole e medie imprese, le imprese figlie e i gruppi di imprese. È infatti indispensabile evitare possibili omissioni e lacune che potrebbero distorcere la trasparenza e la parità di condizioni.

Sarà determinante individuare i settori di attività maggiormente a rischio, attraverso atti delegati della Commissione. Tanto più elevato e più probabile risulta l'impatto negativo, quanto più sarebbe opportuno attribuire priorità a tali settori.

Il relatore reputa importante fare in modo che la descrizione del modello e della strategia aziendali comprenda una precisazione delle ripercussioni negative e dei rischi per le questioni di sostenibilità e che essi contribuiscano all'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Anche le procedure di dovuta diligenza sono state specificate, con l'indicazione delle informazioni minime e più pertinenti.

Al fine di correlare meglio la dovuta diligenza e i rischi di un impatto negativo sui dipendenti, sono necessarie informazioni valide in merito ai fattori sociali e relativi alla governance. Nel contempo, la rendicontazione dovrebbe comprendere informazioni riguardanti il potenziale impatto sullo Stato di diritto e i sistemi di buon governo del paese, della regione o del territorio in cui operano l'impresa o la sua catena di fornitura e del valore.

Vengono suggerite nuove sanzioni amministrative, che sono incentrate sulla possibilità di perdere benefici e aiuti pubblici e mirano a migliorare l'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri.

È stato altresì proposto un nuovo articolo sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo, al fine di correlare meglio l'attuazione della direttiva con ciò che si verifica nei paesi in via di sviluppo.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Visto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

visti gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo conformemente all'articolo 208 del trattato sul funzionamento

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

1) Nella sua comunicazione relativa al Green Deal europeo, adottata l'11 dicembre 2019³⁰, la Commissione si è impegnata a riesaminare le disposizioni della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario³¹. Il Green Deal europeo è la nuova strategia di crescita dell'Unione europea. Tale strategia mira a trasformare l'Unione in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che entro il 2050 non avrà emissioni nette di gas a effetto serra. Intende inoltre proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo intende dissociare la crescita economica dall'uso delle risorse e garantire che tutte le regioni e tutti i cittadini dell'Unione partecipino a una transizione socialmente giusta verso un sistema economico sostenibile. Esso contribuirà all'obiettivo di creare un'economia al servizio dei cittadini, rafforzando l'economia sociale di mercato dell'UE e contribuendo a garantire che essa sia pronta per il futuro e generi stabilità, posti di lavoro, crescita e investimenti. Tali obiettivi sono di particolare rilevanza alla luce dei danni socioeconomici causati dalla pandemia di COVID-19 e della necessità di una ripresa sostenibile, inclusiva ed equa. Nella sua proposta del 4 marzo 2020 relativa alla Legge europea sul clima la Commissione europea ha proposto di rendere vincolante l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione entro il

Emendamento

1) Nella sua comunicazione relativa al Green Deal europeo, adottata l'11 dicembre 2019³⁰, la Commissione si è impegnata a riesaminare le disposizioni della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario³¹. Il Green Deal europeo è la nuova strategia di crescita dell'Unione europea. Tale strategia mira a trasformare l'Unione in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che entro il 2050 non avrà emissioni nette di gas a effetto serra. Intende inoltre proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo intende dissociare la crescita economica dall'uso delle risorse e garantire che tutte le regioni e tutti i cittadini dell'Unione partecipino a una transizione socialmente giusta verso un sistema economico sostenibile, ***affinché nessuna persona e nessun luogo siano esclusi***. Esso contribuirà all'obiettivo di creare un'economia al servizio dei cittadini, rafforzando l'economia sociale di mercato dell'UE e contribuendo a garantire che essa sia pronta per il futuro e generi stabilità, posti di lavoro, crescita e investimenti ***sostenibili***. Tali obiettivi sono di particolare rilevanza alla luce dei danni socioeconomici causati dalla pandemia di COVID-19 e della necessità di una ripresa sostenibile, inclusiva ed equa. Nella sua proposta del 4 marzo 2020 relativa alla Legge europea sul clima la Commissione europea ha proposto di rendere vincolante

2050³².

³⁰ COM(2019) 640 final.

³¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

³² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (2020/0036 (COD)).

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

5) Il 25 settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale per lo sviluppo sostenibile: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 2030"). L'Agenda 2030 è imperniata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e riguarda le tre dimensioni della sostenibilità: economica, sociale e ambientale. La comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe" ha collegato gli obiettivi di sviluppo sostenibile al quadro delle politiche dell'Unione, al fine di garantire sin dall'inizio l'integrazione di tali obiettivi in tutte le azioni e le iniziative politiche dell'Unione, sia al suo interno sia nel resto del mondo⁴⁵. Nelle sue conclusioni del 20

l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050³².

³⁰ COM(2019) 640 final.

³¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

³² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (2020/0036 (COD)).

Emendamento

5) Il 25 settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale per lo sviluppo sostenibile: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 2030"). L'Agenda 2030 è imperniata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e riguarda le tre dimensioni della sostenibilità: economica, sociale e ambientale. La comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe" ha collegato gli obiettivi di sviluppo sostenibile al quadro delle politiche dell'Unione, al fine di garantire sin dall'inizio l'integrazione di tali obiettivi in tutte le azioni e le iniziative politiche dell'Unione, sia al suo interno sia nel resto del mondo⁴⁵. **Tale comunicazione**

giugno 2017 il Consiglio ha confermato l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri ad attuare l'Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace e in stretta cooperazione con i partner e le altre parti interessate⁴⁶.

riconosce inoltre che l'Unione e i suoi Stati membri hanno un impatto significativo sul conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) in tutto il mondo e che l'impatto dell'Unione al di fuori dei suoi confini non si limita alla sua agenda d'azione esterna. Molte delle politiche dell'Unione con una dimensione interna contribuiscono all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello mondiale. Pertanto, garantire la coerenza in tutte le politiche dell'Unione è essenziale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Disporre di politiche per lo sviluppo coerenti è un elemento essenziale della risposta dell'Unione alla sfida dello sviluppo sostenibile come previsto dai trattati. In conformità dell'obbligo giuridico sancito dall'articolo 208 TFUE, l'Unione dovrebbe tenere conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo. Tale principio è stato altresì riconosciuto nel regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio^{45 bis}. Nelle sue conclusioni del 20 giugno 2017 il Consiglio ha confermato l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri ad attuare l'Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace e in stretta cooperazione con i partner e le altre parti interessate⁴⁶.

⁴⁵ COM(2016) 739 final.

⁴⁵ COM(2016) 739 final.

^{45 bis} *Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il*

regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

⁴⁶ Conclusioni del Consiglio "Il futuro sostenibile dell'Europa: la risposta dell'UE all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", 20 giugno 2017.

⁴⁶ Conclusioni del Consiglio "Il futuro sostenibile dell'Europa: la risposta dell'UE all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", 20 giugno 2017.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

7) Molti portatori di interessi ritengono che l'espressione "di carattere non finanziario" sia imprecisa, in particolare perché implica che le informazioni in questione non siano affatto pertinenti sul piano finanziario. Sempre più spesso tuttavia le informazioni in questione sono in realtà pertinenti sul piano finanziario. Molte organizzazioni e iniziative e molti professionisti del settore fanno riferimento alle informazioni sulla "sostenibilità". È dunque preferibile utilizzare l'espressione "informazioni sulla sostenibilità" anziché "informazioni di carattere non finanziario". La direttiva 2013/34/UE dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto di tale modifica terminologica.

Emendamento

7) Molti portatori di interessi ritengono che l'espressione "di carattere non finanziario" sia imprecisa, in particolare perché implica che le informazioni in questione non siano affatto pertinenti sul piano finanziario. Sempre più spesso tuttavia le informazioni in questione sono in realtà pertinenti sul piano finanziario. Molte organizzazioni e iniziative e molti professionisti del settore fanno riferimento alle informazioni sulla "sostenibilità". È dunque preferibile utilizzare l'espressione "informazioni sulla sostenibilità" anziché "informazioni di carattere non finanziario". La direttiva 2013/34/UE dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto di tale modifica terminologica **e per allineare i principi di informativa sulla sostenibilità con i principi di informativa finanziaria.**

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

8) In ultima analisi una migliore informativa sulla sostenibilità delle imprese va a vantaggio dei singoli cittadini

Emendamento

8) In ultima analisi una migliore informativa sulla sostenibilità delle imprese va a vantaggio **delle autorità**

e risparmiatori. I risparmiatori che lo desiderano potranno investire in maniera sostenibile, mentre un sistema economico stabile, sostenibile e inclusivo dovrebbe apportare vantaggi a tutti i cittadini. Affinché ciò sia possibile, le informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali delle imprese devono innanzitutto raggiungere **due** gruppi principali ("utenti"). Il primo gruppo di utenti è costituito da investitori, compresi i gestori di patrimoni, che desiderano comprendere meglio i rischi e le opportunità che le questioni di sostenibilità presentano per i loro investimenti e **l'impatto** di tali investimenti sulle persone e sull'ambiente. Il **secondo** gruppo di utenti è costituito da **organizzazioni**, tra cui organizzazioni non governative e parti sociali, che si aspettano che le imprese siano maggiormente responsabili del loro impatto sulle persone e sull'ambiente. Anche altri portatori di interessi possono avvalersi delle informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali. I partner commerciali delle imprese, compresi i clienti, possono basarsi su tali informazioni per comprendere, e all'occorrenza, comunicare, i rischi e l'impatto in termini di sostenibilità lungo le proprie catene del valore. I responsabili politici e le agenzie per l'ambiente potrebbero utilizzare tali informazioni, in particolare su base aggregata, per monitorare gli sviluppi in materia ambientale e sociale, contribuire ai conti ambientali e orientare le politiche pubbliche. I singoli cittadini e consumatori consultano raramente, in maniera diretta, le relazioni delle imprese, ma è probabile che utilizzino tali informazioni indirettamente, ad esempio quando valutano i consigli o i pareri di consulenti finanziari o di organizzazioni non governative. Molti investitori e gestori di patrimoni acquistano informazioni sulla sostenibilità da fornitori terzi di dati, che raccolgono informazioni da varie fonti, comprese le relazioni

pubbliche e dei singoli cittadini e risparmiatori. **I responsabili politici e le autorità pubbliche necessitano di tali informazioni al fine di progettare e attuare politiche pubbliche, in particolare di tutelare i diritti delle persone e l'ambiente, ritenere le imprese responsabili del loro impatto e condurre una transizione sociale e ambientale giusta.** I risparmiatori che lo desiderano potranno investire in maniera sostenibile, mentre un sistema economico stabile, **trasparente**, sostenibile e inclusivo dovrebbe apportare vantaggi a tutti i cittadini. Affinché ciò sia possibile, le informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali delle imprese devono innanzitutto raggiungere **tre** gruppi principali ("utenti"). Il primo gruppo di utenti è costituito da **responsabili politici e autorità pubbliche. Il secondo gruppo di utenti è costituito da** investitori, compresi i gestori di patrimoni, che desiderano comprendere meglio i rischi e le opportunità che le questioni di sostenibilità presentano per **la loro reputazione** e i loro investimenti e **gli impatti** di tali investimenti sulle persone, **in particolare i lavoratori e le comunità locali**, e sull'ambiente. Il **terzo** gruppo di utenti è costituito da **attori della società civile**, tra cui **organizzazioni internazionali, governi nazionali, regionali e locali**, organizzazioni non governative, parti sociali, **popoli indigeni e comunità locali**, che si aspettano che le imprese siano maggiormente responsabili del loro impatto sulle persone e sull'ambiente. Anche altri portatori di interessi possono avvalersi delle informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali **per promuovere la comparabilità nei vari settori del mercato sulla base dei benefici ambientali e le società dovrebbero comunicare il loro contributo alle attività economiche considerate ecosostenibili a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia della finanza sostenibile e**

pubblicamente accessibili delle imprese.

rispettare pienamente il principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. I partner commerciali delle imprese, compresi i clienti, possono basarsi su tali informazioni per comprendere, e all'occorrenza, comunicare, i rischi e l'impatto in termini di sostenibilità lungo le proprie catene ***di fornitura e*** del valore. ***Gli esperti, i responsabili politici, le parti sociali, le organizzazioni non governative e le agenzie per l'ambiente potrebbero utilizzare tali informazioni, in particolare su base aggregata, per monitorare, verificare e comparare i dati e gli sviluppi in materia ambientale climatica e sociale, contribuire ai conti ambientali e al progresso sociale e orientare le politiche pubbliche.*** I singoli cittadini e consumatori consultano raramente, in maniera diretta, le relazioni delle imprese, ma è probabile che utilizzino tali informazioni indirettamente, ad esempio quando valutano i consigli o i pareri di consulenti finanziari o di organizzazioni non governative. Molti investitori e gestori di patrimoni acquistano informazioni sulla sostenibilità da fornitori terzi di dati, che raccolgono informazioni da varie fonti, comprese le relazioni pubblicamente accessibili delle imprese.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

9) Negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento della domanda di informazioni societarie sulla sostenibilità, soprattutto da parte della comunità degli investitori. Tale incremento è determinato dalla natura mutevole dei rischi a cui sono esposte le imprese e dalla crescente consapevolezza degli investitori riguardo alle implicazioni finanziarie di tali rischi. Ciò vale soprattutto per i rischi finanziari

Emendamento

9) Negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento della domanda di informazioni societarie sulla sostenibilità, soprattutto da parte della comunità degli investitori ***e della società civile.*** Tale incremento è determinato dalla natura mutevole dei rischi a cui sono esposte le imprese e dalla crescente consapevolezza degli investitori riguardo alle implicazioni finanziarie di tali rischi. Ciò vale

connessi al clima. Sta inoltre aumentando la consapevolezza dei rischi che altre questioni ambientali e le problematiche sociali, comprese le questioni sanitarie, comportano per le imprese e gli investimenti. La maggiore domanda di informazioni sulla sostenibilità è determinata anche dalla crescita di prodotti di investimento che cercano esplicitamente di conformarsi a determinati principi di sostenibilità o di realizzare determinati obiettivi di sostenibilità. In parte tale incremento è la logica conseguenza della normativa dell'Unione adottata in precedenza, in particolare il regolamento (UE) 2019/2088 e il regolamento (UE) 2020/852, ma si sarebbe verificato comunque, in una certa misura, per via della rapida evoluzione della consapevolezza dei cittadini, delle preferenze dei consumatori e delle pratiche di mercato. La pandemia di COVID-19 è destinata ad accelerare ulteriormente l'aumento delle esigenze di informazione degli utenti, in particolare in quanto ha portato alla luce le vulnerabilità dei lavoratori e **delle catene del valore** delle imprese. Le informazioni concernenti l'impatto ambientale sono pertinenti anche nel contesto della mitigazione di future pandemie, considerato che le perturbazioni antropiche degli ecosistemi sono sempre più legate all'insorgenza e alla diffusione di malattie.

soprattutto per i rischi finanziari connessi al clima. Sta inoltre aumentando la consapevolezza dei rischi che altre questioni ambientali, **in particolare in relazione al clima e alla biodiversità**, e le problematiche sociali, comprese le questioni sanitarie, comportano per le imprese e gli investimenti. La maggiore domanda di informazioni sulla sostenibilità è determinata anche dalla crescita di prodotti di investimento che cercano esplicitamente di conformarsi a determinati principi di sostenibilità o di realizzare determinati obiettivi di sostenibilità, **in linea con gli impegni internazionali dell'Unione, in particolare in merito all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e alla Convenzione sulla diversità biologica**. In parte tale incremento è la logica conseguenza della normativa dell'Unione adottata in precedenza, in particolare il regolamento (UE) 2019/2088 e il regolamento (UE) 2020/852, ma si sarebbe verificato comunque, in una certa misura, per via della rapida evoluzione della consapevolezza dei cittadini, delle preferenze dei consumatori e delle pratiche di mercato. La pandemia di COVID-19 è destinata ad accelerare ulteriormente l'aumento delle esigenze di informazione degli utenti, in particolare in quanto ha portato alla luce le vulnerabilità dei lavoratori e **del dovere di diligenza delle imprese lungo le catene di fornitura e del valore**. Le informazioni concernenti l'impatto ambientale sono pertinenti anche nel contesto della mitigazione di future pandemie, considerato che le perturbazioni antropiche degli ecosistemi sono sempre più legate all'insorgenza e alla diffusione di malattie.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

10) Le imprese stesse possono trarre beneficio da un'informativa di qualità elevata in merito alle questioni di sostenibilità. Il maggior numero di prodotti di investimento che mirano a conseguire obiettivi di sostenibilità indica che una buona informativa sulla sostenibilità può migliorare l'accesso di un'impresa al capitale finanziario. L'informativa sulla sostenibilità può aiutare le imprese a individuare e gestire i rischi e le opportunità legati alle questioni di sostenibilità. Essa può costituire il presupposto per migliorare il dialogo e la comunicazione tra le imprese e i loro portatori di interessi e può aiutare le imprese a migliorare la propria reputazione.

Emendamento

10) Le imprese stesse possono trarre beneficio da un'informativa di qualità elevata in merito alle questioni di sostenibilità. Il maggior numero di prodotti di investimento che mirano a conseguire obiettivi di sostenibilità indica che una buona informativa sulla sostenibilità può migliorare l'accesso di un'impresa al capitale finanziario, **può aumentare la sua valutazione di mercato e può attrarre investitori**. L'informativa sulla sostenibilità può aiutare le imprese a individuare e gestire i rischi e le opportunità legati alle questioni di sostenibilità. Essa può costituire il presupposto per migliorare il dialogo e la comunicazione tra le imprese e i loro portatori di interessi e può aiutare le imprese a migliorare la propria reputazione **aumentando la loro responsabilità e accrescendo la fiducia nei loro confronti**.

Emendamento 8

**Proposta di direttiva
Considerando 12**

Testo della Commissione

12) In assenza di intervento politico il divario tra le esigenze di informazione degli utenti e le informazioni sulla sostenibilità comunicate dalle imprese è destinato ad aumentare, determinando notevoli conseguenze negative. Gli investitori non sono in grado di tenere sufficientemente conto dei rischi e delle opportunità correlati alla sostenibilità nelle loro decisioni di investimento. L'aggregazione di molteplici decisioni di investimento che non tengono adeguatamente conto dei rischi legati alla sostenibilità ha la potenzialità di creare rischi sistemici che minacciano la stabilità finanziaria. La Banca centrale europea e le organizzazioni internazionali, come ad

Emendamento

12) In assenza di intervento politico il divario tra le esigenze di informazione degli utenti e le informazioni sulla sostenibilità comunicate dalle imprese è destinato ad aumentare, determinando notevoli conseguenze negative. Gli investitori non sono in grado di tenere sufficientemente conto dei rischi e delle opportunità correlati alla sostenibilità nelle loro decisioni di investimento. L'aggregazione di molteplici decisioni di investimento che non tengono adeguatamente conto dei rischi legati alla sostenibilità ha la potenzialità di creare rischi sistemici che minacciano la stabilità finanziaria. La Banca centrale europea e le organizzazioni internazionali, come ad

esempio il Consiglio per la stabilità finanziaria, hanno richiamato l'attenzione su tali rischi sistemici, in particolare nel caso del clima. Gli investitori hanno inoltre più difficoltà a concentrare le loro risorse finanziarie sulle imprese e sulle attività economiche che anziché esacerbare i problemi sociali e ambientali li affrontano; ciò pregiudica la realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile. Le organizzazioni non governative, le parti sociali, le comunità interessate dalle attività delle imprese e altri portatori di interessi sono meno in grado di esigere dalle imprese un'assunzione di responsabilità quanto al loro impatto sulle persone e sull'ambiente. Ciò crea un deficit di responsabilità e può contribuire a ridurre il livello di fiducia dei cittadini nelle imprese, il che a sua volta può ripercuotersi negativamente sul funzionamento efficiente dell'economia sociale di mercato. L'assenza di parametri e di metodi universalmente accettati per la misurazione, la valutazione e la gestione dei rischi legati alla sostenibilità rappresenta un ulteriore ostacolo agli sforzi profusi dalle imprese per garantire la sostenibilità delle proprie attività e dei propri modelli aziendali.

esempio il Consiglio per la stabilità finanziaria, hanno richiamato l'attenzione su tali rischi sistemici, in particolare nel caso del clima. Gli investitori hanno inoltre più difficoltà a concentrare le loro risorse finanziarie sulle imprese e sulle attività economiche che anziché esacerbare i problemi sociali e ambientali li affrontano; ciò pregiudica la realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo, del piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, ***degli obiettivi dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e della Convenzione sulla diversità biologica***. Le organizzazioni non governative, le parti sociali, le comunità interessate dalle attività delle imprese e altri portatori di interessi sono meno in grado di esigere dalle imprese un'assunzione di responsabilità quanto al loro impatto ***negativo*** sulle persone, ***sui diritti umani***, sull'ambiente, ***anche nelle loro attività nei paesi terzi, e sullo Stato di diritto e i sistemi di buon governo, anche nei paesi in via di sviluppo in cui le istituzioni che sono costituzionalmente responsabili della difesa e della protezione di tali organizzazioni, parti sociali, comunità e altri portatori di interessi sono pregiudicate***. Ciò crea un deficit di responsabilità e può contribuire a ridurre il livello di fiducia dei cittadini nelle imprese, il che a sua volta può ripercuotersi negativamente sul funzionamento efficiente dell'economia sociale di mercato. L'assenza di parametri e di metodi universalmente accettati per la misurazione, la valutazione e la gestione dei rischi legati alla sostenibilità rappresenta un ulteriore ostacolo agli sforzi profusi dalle imprese per garantire la sostenibilità delle proprie attività e dei propri modelli aziendali. ***La mancanza di informazioni sulla sostenibilità limita inoltre la capacità dei portatori di interessi, ivi compresi gli attori della società civile, le organizzazioni sindacali, i popoli indigeni e le comunità locali, di avviare un dialogo con le imprese in***

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

15) Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE si applicano rispettivamente alle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico aventi in media più di 500 dipendenti e agli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni con una media di oltre 500 dipendenti su base consolidata. Poiché gli utenti necessitano sempre più di ricevere informazioni sulla sostenibilità, l'obbligo di comunicare tali informazioni dovrebbe riguardare ulteriori categorie di imprese. È dunque opportuno che tutte le imprese di grandi dimensioni e tutte le imprese quotate in mercati regolamentati, ad eccezione delle microimprese, siano **tenute** a comunicare informazioni dettagliate sulla sostenibilità. Inoltre tutte le imprese che sono imprese madri di gruppi di grandi dimensioni dovrebbero predisporre un'informativa sulla sostenibilità a livello di gruppo.

Emendamento

15) Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE si applicano rispettivamente alle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico aventi in media più di 500 dipendenti e agli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni con una media di oltre 500 dipendenti su base consolidata. Poiché gli utenti necessitano sempre più di ricevere informazioni sulla sostenibilità, l'obbligo di comunicare tali informazioni dovrebbe riguardare ulteriori categorie di imprese. È dunque opportuno che tutte le imprese di grandi dimensioni e tutte le imprese quotate in mercati regolamentati, ad eccezione delle microimprese, **tutti gli enti di interesse pubblico e le piccole e medie imprese che operano in settori di attività economica ad alto rischio**, siano **tenuti** a comunicare informazioni dettagliate sulla sostenibilità. Inoltre tutte le imprese che sono imprese madri di gruppi di grandi dimensioni dovrebbero predisporre un'informativa sulla sostenibilità a livello di gruppo **sulla base di relazioni individuali redatte dalle imprese figlie. Le imprese stabilite al di fuori dell'Unione ma che operano nel mercato interno dovrebbero essere soggette ai medesimi obblighi al fine di tenere conto del loro impatto in termini di sostenibilità e offrire parità di condizioni per le imprese stabilite nell'Unione.**

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

15 bis) È opportuno tenere conto della situazione specifica delle imprese che, pur non avendo sede legale nell'Unione, vi svolgono regolarmente un'attività economica significativa. Estendere alle imprese stabilite in paesi terzi e che operano nell'Unione l'obbligo di comunicare informazioni sulle questioni di sostenibilità è necessario per tenere conto dell'esigenza degli utenti, dei consumatori e degli investitori europei di accedere alle informazioni sulle questioni di sostenibilità connesse alle loro attività, nonché per garantire condizioni di parità nel mercato unico tra le imprese stabilite nell'Unione e quelle dei paesi terzi.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

16) Estendere alle imprese di grandi dimensioni non quotate l'obbligo di comunicare informazioni relative alle questioni di sostenibilità è una necessità dettata principalmente dalle preoccupazioni espresse riguardo all'impatto e alla responsabilità di tali imprese, anche all'interno delle loro catene del valore. A tale riguardo tutte le imprese **di grandi dimensioni** dovrebbero essere soggette ai medesimi obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di informazioni sulla sostenibilità. Inoltre anche i partecipanti ai mercati finanziari necessitano di ricevere informazioni **da tali** imprese **di grandi dimensioni** non quotate.

16) Estendere alle imprese di grandi dimensioni non quotate l'obbligo di comunicare informazioni relative alle questioni di sostenibilità è una necessità dettata principalmente dalle preoccupazioni espresse riguardo all'impatto e alla responsabilità di tali imprese, anche all'interno delle loro catene **di fornitura e** del valore. A tale riguardo tutte le imprese dovrebbero essere soggette ai medesimi obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di informazioni sulla sostenibilità **al fine di assicurare condizioni di parità**. Inoltre anche i partecipanti ai mercati finanziari necessitano di ricevere informazioni **dalle** imprese non quotate.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

17) Estendere alle imprese non stabilite nell'Unione ma con titoli quotati in mercati regolamentati l'obbligo di comunicare informazioni sulle questioni di sostenibilità risponde alla necessità dei partecipanti ai mercati finanziari di ricevere informazioni da tali imprese al fine di comprendere i rischi e l'impatto dei propri investimenti e di adempiere agli obblighi di informativa di cui al regolamento (UE) 2019/2088.

Emendamento

17) Estendere alle imprese non stabilite nell'Unione ma con titoli quotati in mercati regolamentati ***o alle imprese che svolgono le loro attività nel mercato interno*** l'obbligo di comunicare informazioni sulle questioni di sostenibilità risponde alla necessità dei partecipanti ai mercati finanziari di ricevere informazioni da tali imprese al fine di comprendere i rischi e l'impatto dei propri investimenti e di adempiere agli obblighi di informativa di cui al regolamento (UE) 2019/2088.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

18) Poiché i rischi legati alla sostenibilità sono sempre più pertinenti e tenuto conto del fatto che le piccole e medie imprese (PMI) quotate in mercati regolamentati rappresentano una quota significativa di tutte le imprese quotate nell'Unione, al fine di garantire la protezione degli investitori è opportuno prevedere che anche tali PMI comunichino informazioni sulle questioni di sostenibilità. L'introduzione di tale obbligo contribuirà a garantire che i partecipanti ai mercati finanziari possano includere le imprese quotate di minori dimensioni nei portafogli di investimento in virtù del fatto che tali imprese comunicano le informazioni sulla sostenibilità di cui i partecipanti ai mercati finanziari hanno bisogno. Tale obbligo contribuirà pertanto a proteggere e migliorare l'accesso delle imprese quotate di minori dimensioni al

Emendamento

18) Poiché i rischi legati alla sostenibilità sono sempre più pertinenti e tenuto conto del fatto che le piccole e medie imprese (PMI) quotate in mercati regolamentati rappresentano una quota significativa di tutte le imprese quotate nell'Unione, al fine di garantire la protezione degli investitori, ***nonché il dovere di diligenza per quanto riguarda l'ambiente, i diritti umani, lo Stato di diritto e i sistemi di buon governo*** è opportuno prevedere che anche tali PMI comunichino informazioni sulle questioni di sostenibilità. ***È altresì opportuno imporre a tutte le PMI che operano in settori di attività economica ad alto rischio, definiti come settori aventi un impatto significativo sui diritti umani, sull'ambiente, sullo Stato di diritto e sui sistemi di buon governo, di effettuare l'informativa sulla sostenibilità.***

capitale finanziario e ad evitare che tali imprese siano discriminate dai partecipanti ai mercati finanziari. L'introduzione di tale obbligo è necessaria anche per garantire che i partecipanti ai mercati finanziari ottengano dalle partecipate le informazioni di cui necessitano per poter adempiere i rispettivi obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088. Le PMI quotate in mercati regolamentati dovrebbero tuttavia disporre di un lasso di tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione dell'obbligo di informativa sulla sostenibilità, date le loro dimensioni inferiori e le risorse limitate di cui dispongono e tenuto conto delle difficili circostanze economiche create dalla pandemia di COVID-19. Dovrebbero inoltre avere la possibilità di comunicare le informazioni secondo principi proporzionati alle capacità e alle risorse delle PMI. Anche le PMI non quotate possono scegliere di utilizzare su base volontaria questi principi proporzionati. I principi applicabili alle PMI costituiranno un riferimento per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva per quanto riguarda il livello delle informazioni sulla sostenibilità che esse potrebbero ragionevolmente richiedere alle PMI che sono fornitori e clienti nelle loro catene del valore.

L'introduzione di tale obbligo contribuirà a garantire che i partecipanti ai mercati finanziari possano includere le imprese quotate di minori dimensioni nei portafogli di investimento in virtù del fatto che tali imprese comunicano le informazioni sulla sostenibilità di cui i partecipanti ai mercati finanziari hanno bisogno. Tale obbligo contribuirà pertanto a proteggere e migliorare l'accesso delle imprese quotate di minori dimensioni al capitale finanziario e ad evitare che tali imprese siano discriminate dai partecipanti ai mercati finanziari. L'introduzione di tale obbligo è necessaria anche per garantire che i partecipanti ai mercati finanziari ottengano dalle partecipate le informazioni di cui necessitano per poter adempiere i rispettivi obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088. Le PMI quotate in mercati regolamentati dovrebbero tuttavia disporre di un lasso di tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione dell'obbligo di informativa sulla sostenibilità, date le loro dimensioni inferiori e le risorse limitate di cui dispongono e tenuto conto delle difficili circostanze economiche create dalla pandemia di COVID-19. Dovrebbero inoltre avere la possibilità di comunicare le informazioni secondo principi proporzionati alle capacità e alle risorse delle PMI. Anche le PMI *che non svolgono attività economiche ad alto rischio e le PMI* non quotate possono scegliere di utilizzare su base volontaria questi principi proporzionati. I principi applicabili alle PMI costituiranno un riferimento per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva per quanto riguarda il livello delle informazioni sulla sostenibilità che esse potrebbero ragionevolmente richiedere alle PMI che sono fornitori e clienti nelle loro catene *di fornitura e* del valore.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

18 bis) È noto che alcuni settori di attività economica presentano rischi particolarmente elevati in materia di sostenibilità. Un settore di attività economica ad alto rischio è un settore che è associato, come risultato delle caratteristiche delle attività e della catena del valore e di fornitura, con un'alta probabilità di impatti gravi reali o potenziali sull'ambiente, sulle persone, sui diritti umani nonché sullo Stato di diritto e sui sistemi di buon governo del paese, della regione o del territorio in cui operano l'impresa o le sue catene del valore e di fornitura. Alcuni settori, quali, tra l'altro, l'industria mineraria, l'industria estrattiva, l'agricoltura, la pesca, la silvicoltura e la produzione alimentare, i fertilizzanti, i pesticidi e gli antibiotici, l'industria dell'abbigliamento, la produzione di plastica, il legname, l'industria elettronica, l'industria energetica, la finanza e il trasporto internazionale o la gig economy, possono essere più esposti a gravi impatti ambientali, sociali, dei diritti umani nonché dello Stato di diritto e dei sistemi di governance, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Al fine di garantire che la presente direttiva si applichi anche alle PMI che operano in settori di attività economica ad alto rischio, è opportuno definire tali settori. A tal fine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per stabilire e aggiornare l'elenco dei settori di attività economica ad alto rischio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, per stabilire e aggiornare l'elenco dei settori di attività economica ad alto rischio, anche a livello

di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Anche le PMI che svolgono un'attività economica ad alto rischio dovrebbero essere soggette agli obblighi di informativa sulla sostenibilità.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 ter) La definizione dei settori di attività economica ad alto rischio dovrebbe basarsi e ispirarsi ai codici NACE e dovrebbe tenere conto della legislazione dell'Unione, delle prove scientifiche e dei dati relativi ai settori particolarmente esposti ai rischi per la sostenibilità o che possono avere gravi impatti reali o potenziali sull'ambiente, sui diritti umani, sullo Stato di diritto e sui sistemi di buon governo, ai settori che sono già considerati "ad alto rischio" ai sensi delle norme internazionali e ai settori che sono già considerati "ad alto rischio" nell'ambito di iniziative di mercato o commerciali. La definizione di settori di attività economica ad alto rischio dovrebbe tenere conto anche dell'area geografica in cui operano l'impresa e la sua catena di valore e di fornitura, in particolare se è considerata una zona di conflitto o ad alto rischio ai

sensi del regolamento (UE) 2017/821. La Commissione tiene altresì conto del lavoro della piattaforma sulla finanza sostenibile istituita a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852 e delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

18 quater) Estendere alle PMI che operano in settori ad alto rischio l'obbligo di comunicare informazioni relative alle questioni di sostenibilità è una necessità dettata principalmente dalla probabilità che la gravità dell'impatto in termini di sostenibilità sia più elevata in alcuni settori specifici, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

19) La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹ si applica a tutte le imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati. Al fine di garantire che tutte le imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati, compresi gli emittenti dei paesi terzi, siano assoggettate ai medesimi obblighi di informativa sulla sostenibilità, la direttiva 2004/109/CE dovrebbe contenere i necessari riferimenti incrociati a eventuali disposizioni relative alla comunicazione di informazioni sulla sostenibilità nella

19) La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹ si applica a tutte le imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati. Al fine di garantire che tutte le imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati **o le attività commerciali nel mercato interno dell'Unione**, compresi gli emittenti dei paesi terzi, siano assoggettate ai medesimi obblighi di informativa sulla sostenibilità, la direttiva 2004/109/CE dovrebbe contenere i necessari riferimenti incrociati a eventuali disposizioni relative alla

relazione finanziaria annuale.

comunicazione di informazioni sulla sostenibilità nella relazione finanziaria annuale.

⁴⁹ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).";

⁴⁹ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).";

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

21) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, e l'articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE attualmente esentano tutte le imprese figlie dall'obbligo di comunicare informazioni di carattere non finanziario se tali imprese e le loro imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre, a condizione che tale relazione contenga le informazioni di carattere non finanziario richieste. È tuttavia necessario far sì che le informazioni sulla sostenibilità siano facilmente accessibili da parte degli utenti e garantire la trasparenza ***necessaria a individuare l'impresa madre dell'impresa figlia esentata che comunica le informazioni a livello consolidato.*** Occorre dunque prevedere che tali imprese figlie pubblichino ***la*** relazione sulla gestione ***consolidata dell'impresa madre e inseriscano nella loro relazione sulla gestione un riferimento al fatto che sono esentate dall'obbligo di comunicare informazioni sulla sostenibilità. Tale esenzione dovrebbe applicarsi anche qualora l'impresa madre che comunica le***

Emendamento

21) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, e l'articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE attualmente esentano tutte le imprese figlie dall'obbligo di comunicare informazioni di carattere non finanziario se tali imprese e le loro imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre, ***quale definita nella direttiva 2013/34/UE***, a condizione che tale relazione contenga le informazioni di carattere non finanziario richieste. È tuttavia necessario far sì che le informazioni sulla sostenibilità siano facilmente accessibili da parte degli utenti e garantire la trasparenza ***sulle attività di tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione di detta direttiva.*** Occorre dunque prevedere che tali imprese figlie pubblichino ***una*** relazione sulla gestione ***contenente le informazioni sulla sostenibilità. L'assenza di un'esenzione non pregiudica la possibilità per un'impresa madre di mettere in comune i costi e le risorse con le sue imprese figlie affinché possano adempiere all'obbligo di divulgare informazioni sulla sostenibilità***

informazioni a livello consolidato sia un'impresa di un paese terzo che comunica informazioni sulla sostenibilità in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva o in modo equivalente ai principi dell'UE in materia di informativa sulla sostenibilità.

e di sottoporre a revisione le informazioni pubblicate sulla sostenibilità. Ciò non pregiudica neppure la possibilità per le imprese madri di produrre una relazione sulla gestione consolidata.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

22) L'articolo 23 della direttiva 2013/34/UE esenta le imprese madri dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata quando tali imprese sono imprese figlie di un'altra impresa madre che adempie tale obbligo. È tuttavia opportuno specificare che il regime di esenzione riguardante il bilancio consolidato e le relazioni sulla gestione consolidate opera indipendentemente dal regime di esenzione relativo all'informativa consolidata sulla sostenibilità. Un'impresa può dunque essere esentata dagli obblighi di informativa finanziaria ma non dagli obblighi di informativa consolidata in materia di sostenibilità laddove l'impresa capogruppo rediga il bilancio consolidato e le relazioni di gestione consolidate secondo il diritto dell'Unione, o in conformità di disposizioni equivalenti se l'impresa è stabilita in un paese terzo, ma non predisponga l'informativa consolidata sulla sostenibilità secondo il diritto dell'UE, o in conformità di disposizioni equivalenti se l'impresa è stabilita in un paese terzo.

soppresso

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

23) Gli enti creditizi e le imprese di assicurazione svolgono un ruolo fondamentale nella transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo in linea con il Green Deal europeo. Essi possono esercitare una notevole influenza positiva o negativa attraverso le rispettive attività di prestito, investimento e sottoscrizione assicurativa. Gli enti creditizi e le imprese di assicurazione diversi da quelli che sono soggetti alle disposizioni della direttiva 2013/34/UE, comprese cooperative e mutue, dovrebbero pertanto essere assoggettati agli obblighi di informativa sulla sostenibilità **a condizione che soddisfino determinati criteri dimensionali**. Gli utilizzatori di tali informazioni avrebbero così la possibilità di valutare sia l'impatto di tali imprese sulla società e sull'ambiente sia i rischi che tali imprese potrebbero affrontare in relazione alle questioni di sostenibilità. Per garantire coerenza con gli obblighi di informativa previsti dalla direttiva 86/635/CEE del Consiglio⁵⁰ relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari gli Stati membri che comunicano informazioni sulla sostenibilità potranno scegliere di non applicare gli obblighi di informativa sulla sostenibilità agli enti creditizi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹.

⁵⁰ Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

Emendamento

23) Gli enti creditizi e le imprese di assicurazione svolgono un ruolo fondamentale nella transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo in linea con il Green Deal europeo. Essi possono esercitare una notevole influenza positiva o negativa attraverso le rispettive attività di prestito, investimento e sottoscrizione assicurativa. Gli enti creditizi e le imprese di assicurazione diversi da quelli che sono soggetti alle disposizioni della direttiva 2013/34/UE, comprese cooperative e mutue, dovrebbero pertanto essere assoggettati agli obblighi di informativa sulla sostenibilità. Gli utilizzatori di tali informazioni avrebbero così la possibilità di valutare sia l'impatto di tali imprese sulla società e sull'ambiente sia i rischi che tali imprese potrebbero affrontare in relazione alle questioni di sostenibilità. Per garantire coerenza con gli obblighi di informativa previsti dalla direttiva 86/635/CEE del Consiglio⁵⁰ relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari gli Stati membri che comunicano informazioni sulla sostenibilità potranno scegliere di non applicare gli obblighi di informativa sulla sostenibilità agli enti creditizi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹.

⁵⁰ Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

⁵¹ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).";

⁵¹ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).";

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

24) L'elenco delle questioni di sostenibilità in relazione alle quali le imprese sono tenute a fornire informazioni dovrebbe ***essere il più coerente possibile con la*** definizione di "fattori di sostenibilità" contenuta nel regolamento (UE) 2019/2088. Tale elenco dovrebbe inoltre rispondere alle esigenze e alle aspettative degli utenti e delle stesse imprese, che spesso utilizzano i termini "ambientale", "sociale" e "governance" per designare le tre principali categorie di questioni di sostenibilità. L'elenco dei fattori di sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2019/2088 non comprende espressamente le questioni di governance. La definizione dell'espressione "questioni di sostenibilità" nella direttiva 2013/34/UE dovrebbe pertanto essere basata sulla definizione dei "fattori di sostenibilità" contenuta nel regolamento (UE) 2019/2088 ma dovrebbe ricomprendere anche le questioni di governance.

Emendamento

24) L'elenco delle questioni di sostenibilità in relazione alle quali le imprese sono tenute a fornire informazioni dovrebbe ***basarsi sulla*** definizione di "fattori di sostenibilità" contenuta nel regolamento (UE) 2019/2088. Tale elenco dovrebbe inoltre rispondere alle esigenze e alle aspettative degli utenti e delle stesse imprese, che spesso utilizzano i termini "ambientale", "sociale" e "governance" per designare le tre principali categorie di questioni di sostenibilità. L'elenco dei fattori di sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2019/2088 non comprende espressamente le questioni di governance. La definizione dell'espressione "questioni di sostenibilità" nella direttiva 2013/34/UE dovrebbe pertanto essere basata sulla definizione dei "fattori di sostenibilità" contenuta nel regolamento (UE) 2019/2088 ma dovrebbe ricomprendere anche le questioni di governance. ***Tale definizione dovrebbe altresì essere pienamente coerente con la definizione internazionale di "dovere di diligenza" contemplata nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e negli orientamenti correlati che la presente direttiva presuppone, e dovrebbe tenere conto delle***

definizioni fornite dal Parlamento europeo nella risoluzione del 10 marzo 2021 sul dovere di diligenza e la responsabilità delle imprese. Gli obblighi in materia di dovuta diligenza previsti nella presente direttiva dovrebbero essere adeguati in modo tale da essere in linea con la futura normativa sul governo societario sostenibile e sulla dovuta diligenza.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

24 bis) Per consentire l'uso delle informazioni societarie sulla sostenibilità definite nella presente direttiva per gli incentivi nel contesto delle direttive dell'Unione in materia di appalti pubblici e delle misure sugli aiuti di Stato, la direttiva 2013/34/UE dovrebbe essere modificata per prevedere un meccanismo di valutazione (compresi gli indicatori) nell'ambito dell'informativa sulla sostenibilità che consenta una valutazione quantitativa delle prestazioni in termini di sostenibilità delle imprese.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

26) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, e l'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE stabiliscono l'obbligo per le imprese di divulgare informazioni relative a cinque ambiti dell'informativa: modello aziendale, politiche (comprese le procedure di dovuta diligenza applicate), risultato di tali politiche, rischi e gestione del rischio

26) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, e l'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE stabiliscono l'obbligo per le imprese di divulgare informazioni relative a cinque ambiti dell'informativa: modello aziendale, politiche (comprese le procedure di dovuta diligenza applicate), risultato di tali politiche, rischi e gestione del rischio

nonché indicatori fondamentali **di prestazione** pertinenti per l'attività dell'impresa. L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE non contiene riferimenti espliciti ad altri ambiti dell'informativa che gli utilizzatori delle informazioni considerano pertinenti, alcuni dei quali sono in linea con le informative previste nei quadri internazionali, comprese le raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima. Gli obblighi di informativa dovrebbero essere precisati in maniera sufficientemente dettagliata per garantire che le imprese comunichino informazioni sulla loro resilienza ai rischi legati alle questioni di sostenibilità. Oltre agli ambiti dell'informativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, le imprese dovrebbero pertanto essere tenute a comunicare informazioni concernenti la propria strategia aziendale e la resilienza del modello e della strategia aziendali ai rischi correlati alle questioni di sostenibilità, oltre ad eventuali piani elaborati per garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra; dovrebbero altresì indicare se e in che modo il modello e la strategia aziendali **tengono conto degli** interessi delle parti interessate e fornire informazioni concernenti eventuali opportunità per l'impresa derivanti dalle questioni di sostenibilità; l'attuazione degli aspetti della strategia aziendale che incidono sulle questioni di sostenibilità o ne sono influenzati; eventuali obiettivi di sostenibilità stabiliti dall'impresa e **i** progressi verso la loro realizzazione; il ruolo del consiglio di amministrazione e della dirigenza per quanto riguarda le questioni di sostenibilità; le **principali** ripercussioni negative, effettive e potenziali, legate alle attività dell'impresa e la modalità con cui l'impresa ha individuato le informazioni da comunicare.

nonché indicatori fondamentali pertinenti per l'attività dell'impresa. L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE non contiene riferimenti espliciti ad altri ambiti dell'informativa che gli utilizzatori delle informazioni considerano pertinenti, alcuni dei quali sono in linea con le informative previste nei quadri internazionali, comprese le raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima. Gli obblighi di informativa dovrebbero essere precisati in maniera sufficientemente dettagliata per garantire che le imprese comunichino informazioni sulla loro resilienza ai rischi legati alle questioni di sostenibilità. Oltre agli ambiti dell'informativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, le imprese dovrebbero pertanto essere tenute a comunicare informazioni concernenti la propria strategia aziendale e la resilienza del modello e della strategia aziendali ai rischi correlati alle questioni di sostenibilità, oltre ad eventuali piani elaborati per garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra **e la tutela della biodiversità, in particolare trasmettendo informazioni nei settori che causano il maggior impatto ambientale, come l'agricoltura, la pesca, l'utilizzo di aree forestali, le attività estrattive e le infrastrutture su vasta scala;** dovrebbero altresì indicare se e in che modo il modello e la strategia aziendali **rispettano e tutelano i diritti, gli** interessi **e le esigenze** delle parti interessate, **compresi i lavoratori, i popoli indigeni e le comunità locali, e il principio del consenso previo e informato** e fornire informazioni concernenti eventuali opportunità **e rischi** per l'impresa derivanti dalle questioni di sostenibilità; l'attuazione degli aspetti della strategia aziendale che incidono sulle questioni di sostenibilità o ne sono influenzati; eventuali obiettivi di

Una volta resa obbligatoria la comunicazione di elementi quali gli obiettivi e i progressi compiuti verso la loro realizzazione, l'obbligo distinto di comunicare i risultati delle politiche non è più necessario.

sostenibilità ***a breve, medio e lungo termine, fondati su dati scientifici, circoscritti nel tempo e stabiliti dall'impresa e una descrizione degli investimenti, delle azioni e delle politiche adottate per conseguire tali obiettivi e dei progressi verso la loro realizzazione; il ruolo del consiglio di amministrazione e della dirigenza per quanto riguarda le questioni di sostenibilità; la procedura di dovuta diligenza applicata per quanto riguarda le questioni di sostenibilità; le ripercussioni negative, effettive e potenziali, legate alle attività dell'impresa; gli effetti negativi o positivi delle decisioni, delle politiche e delle pratiche commerciali dell'impresa sull'impatto individuato*** e la modalità con cui l'impresa ha individuato le informazioni da comunicare, ***ivi compreso se le imprese hanno direttamente consultato le parti interessate per individuare tali informazioni***. Una volta resa obbligatoria la comunicazione di elementi quali gli obiettivi e i progressi compiuti verso la loro realizzazione, l'obbligo distinto di comunicare i risultati delle politiche non è più necessario.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

27) Per garantire la coerenza con strumenti internazionali quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, gli obblighi di comunicazione delle procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere precisati in maggior dettaglio rispetto a quanto previsto nell'articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera b), e nell'articolo 29 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/34/UE. Le

Emendamento

27) Per garantire la coerenza con strumenti internazionali quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, ***compresa l'iniziativa UNGPs 10+***, e le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, ***la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'ILO (dichiarazione tripartita dell'ILO), la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP) e il suo principio del***

procedure di dovuta diligenza sono attuate dalle imprese per individuare, prevenire e mitigare le **principali** ripercussioni negative, effettive e potenziali, legate alle loro attività e per porvi rimedio **e identificano la modalità con cui le imprese le affrontano**. Gli impatti legati alle attività di un'impresa possono essere direttamente causati dall'impresa, verificarsi con il contributo dell'impresa o essere collegati in altro modo alla catena del valore dell'impresa. Le procedure di dovuta diligenza riguardano l'intera catena del valore dell'impresa, comprese le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e le sue catene di fornitura. In linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, un impatto negativo, effettivo o potenziale, è considerato principale quando rientra tra i maggiori impatti legati alle attività di un'impresa sulla base dei seguenti criteri: la gravità dell'impatto sulle persone o sull'ambiente; il numero di persone che sono o potrebbero essere interessate dall'impatto, oppure l'entità del danno arrecato all'ambiente; e la facilità con cui è possibile rimediare al danno, riportando l'ambiente o le persone interessate allo stato originario.

consenso libero, previo e informato, come pure altri strumenti regionali quali le norme interamericane su imprese e diritti umani, gli obblighi di comunicazione delle procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere precisati in maggior dettaglio rispetto a quanto previsto nell'articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera b), e nell'articolo 29 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/34/UE. Le procedure di dovuta diligenza sono attuate dalle imprese per individuare, **valutare**, prevenire, mitigare, **monitorare, comunicare e affrontare** le ripercussioni negative, effettive e potenziali, legate alle loro attività e per porvi **termine, tenervi conto e porvi** rimedio. Gli impatti legati alle attività di un'impresa possono essere direttamente causati dall'impresa, verificarsi con il contributo dell'impresa o essere collegati in altro modo alla catena **di fornitura e** del valore dell'impresa. Le procedure di dovuta diligenza riguardano l'intera catena del valore dell'impresa, comprese le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e le sue catene di fornitura. In linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, un impatto negativo, effettivo o potenziale, è considerato principale quando rientra tra i maggiori impatti legati alle attività di un'impresa sulla base dei seguenti criteri: la gravità dell'impatto sulle persone o sull'ambiente; il numero di persone che sono o potrebbero essere interessate dall'impatto, oppure l'entità del danno arrecato all'ambiente; e la facilità con cui è possibile rimediare al danno, riportando l'ambiente o le persone interessate allo stato originario. **Per quanto concerne l'impatto sullo Stato di diritto e i sistemi di governance del paese in cui operano l'impresa e le sue catene di fornitura e del valore, è opportuno altresì assicurare coesione e coerenza con altri strumenti regionali e internazionali quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, il capitolo VII delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese**

***multinazionali e i principi sanciti nella
Convenzione dell'OCSE sulla lotta contro
la corruzione dei funzionari pubblici
esteri nelle transazioni commerciali
internazionali e le relative
raccomandazioni.***

Emendamento 25

**Proposta di direttiva
Considerando 29**

Testo della Commissione

29) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, e l'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE non specificano se le informazioni da comunicare debbano essere di tipo prospettico o riguardare invece i risultati passati. Attualmente le imprese comunicano una scarsa quantità di dati prospettici, che gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità ritengono assai rilevanti. Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE dovrebbero pertanto specificare che le informazioni sulla sostenibilità comunicate devono includere informazioni prospettiche e retrospettive di tipo sia qualitativo sia quantitativo. L'informativa sulla sostenibilità dovrebbe inoltre tenere conto delle prospettive di breve, medio e lungo termine e contenere informazioni riguardanti l'intera catena del valore dell'impresa, compresi le attività, i prodotti e i servizi dell'impresa, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, a ***seconda dei casi***. Le informazioni concernenti l'intera catena del valore dell'impresa comprenderebbero informazioni correlate alla catena del valore all'interno dell'UE e informazioni riguardanti paesi terzi qualora la catena del valore dell'impresa si estenda al di fuori dell'UE.

Emendamento

29) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, e l'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE non specificano se le informazioni da comunicare debbano essere di tipo prospettico o riguardare invece i risultati passati. Attualmente le imprese comunicano una scarsa quantità di dati prospettici, che gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità ritengono assai rilevanti. Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE dovrebbero pertanto specificare che le informazioni sulla sostenibilità comunicate devono includere informazioni prospettiche e retrospettive di tipo sia qualitativo sia quantitativo. L'informativa sulla sostenibilità dovrebbe inoltre tenere conto delle prospettive di breve, medio e lungo termine e contenere informazioni riguardanti l'intera catena del valore dell'impresa, compresi le attività, ***la forza lavoro, gli investimenti, il patrimonio***, i prodotti e i servizi dell'impresa, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, ***nonché tutte le informazioni utili a comprendere l'impatto e i rischi connessi alle questioni di sostenibilità per l'impresa***. Le informazioni concernenti l'intera catena del valore dell'impresa comprenderebbero informazioni correlate alla catena del valore all'interno dell'UE e informazioni riguardanti paesi terzi qualora la catena del valore dell'impresa si estenda

al di fuori dell'UE.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 34

Testo della Commissione

34) Il Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) è un'associazione senza scopo di lucro istituita ai sensi del diritto belga che opera al servizio del pubblico interesse fornendo consulenza alla Commissione riguardo all'omologazione dei principi internazionali d'informativa finanziaria. L'EFRAG si è affermato come centro europeo di consulenza in materia di informativa societaria ed è nella posizione ideale per promuovere il coordinamento tra i principi di informativa sulla sostenibilità europei e le iniziative internazionali che cercano di elaborare principi uniformi in tutto il mondo. A marzo del 2021 una task force multipartecipativa istituita dall'EFRAG ha pubblicato raccomandazioni riguardanti l'eventuale elaborazione di principi di informativa sulla sostenibilità per l'Unione europea. Tali raccomandazioni contengono proposte relative all'elaborazione di un insieme di principi di informativa coerente ed esaustivo, che riguardi tutte le questioni di sostenibilità in una prospettiva di doppia rilevanza. Tali raccomandazioni contengono inoltre una tabella di marcia dettagliata per l'elaborazione di tali principi, nonché proposte per il rafforzamento reciproco della collaborazione tra le iniziative di normazione a livello internazionale e le iniziative di normazione dell'Unione europea. A marzo del 2021 il presidente del consiglio dell'EFRAG ha pubblicato raccomandazioni in merito ad eventuali cambiamenti da apportare alla governance dell'EFRAG nel caso in cui il gruppo fosse invitato a fornire un parere tecnico sui

Emendamento

34) Il Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) è un'associazione senza scopo di lucro istituita ai sensi del diritto belga che opera al servizio del pubblico interesse fornendo consulenza alla Commissione riguardo all'omologazione dei principi internazionali d'informativa finanziaria. L'EFRAG si è affermato come centro europeo di consulenza in materia di informativa societaria ed è nella posizione ideale per promuovere il coordinamento tra i principi di informativa sulla sostenibilità europei e le iniziative internazionali che cercano di elaborare principi uniformi in tutto il mondo. A marzo del 2021 una task force multipartecipativa istituita dall'EFRAG ha pubblicato raccomandazioni riguardanti l'eventuale elaborazione di principi di informativa sulla sostenibilità per l'Unione europea. Tali raccomandazioni contengono proposte relative all'elaborazione di un insieme di principi di informativa coerente ed esaustivo, che riguardi tutte le questioni di sostenibilità in una prospettiva di doppia rilevanza. Tali raccomandazioni contengono inoltre una tabella di marcia dettagliata per l'elaborazione di tali principi, nonché proposte per il rafforzamento reciproco della collaborazione tra le iniziative di normazione a livello internazionale e le iniziative di normazione dell'Unione europea. A marzo del 2021 il presidente del consiglio dell'EFRAG ha pubblicato raccomandazioni in merito ad eventuali cambiamenti da apportare alla governance dell'EFRAG nel caso in cui il gruppo fosse invitato a fornire un parere tecnico sui

principi di informativa sulla sostenibilità. Tali raccomandazioni comprendono l'integrazione, all'interno dell'EFRAG, di un nuovo pilastro relativo all'informativa sulla sostenibilità destinato a controbilanciare l'attuale pilastro relativo all'informativa finanziaria senza però modificarlo in maniera sostanziale. Nell'adottare principi di informativa sulla sostenibilità la Commissione dovrebbe tenere conto del parere tecnico che sarà formulato dall'EFRAG. Al fine di garantire la definizione di principi di elevata qualità che contribuiscano al bene pubblico in Europa e soddisfino le esigenze delle imprese e degli utilizzatori delle informazioni comunicate, l'EFRAG dovrebbe elaborare il parere tecnico secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria, corredandolo di analisi costi-benefici e ***avvalendosi delle competenze di pertinenti*** portatori di interessi. Per garantire che i principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità tengano conto del parere degli Stati membri dell'Unione, prima di adottarli la Commissione dovrebbe consultare il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 in merito al parere tecnico dell'EFRAG. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) contribuisce all'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 ed è necessario garantire la coerenza tra tali norme tecniche e i principi di informativa sulla sostenibilità. A norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴ l'ESMA contribuisce anche a promuovere la convergenza in materia di vigilanza per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni in materia di informativa societaria degli emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell'UE e che saranno tenuti a utilizzare questi principi di

principi di informativa sulla sostenibilità. Tali raccomandazioni comprendono l'integrazione, all'interno dell'EFRAG, di un nuovo pilastro relativo all'informativa sulla sostenibilità destinato a controbilanciare l'attuale pilastro relativo all'informativa finanziaria senza però modificarlo in maniera sostanziale. Nell'adottare principi di informativa sulla sostenibilità la Commissione dovrebbe tenere conto del parere tecnico che sarà formulato dall'EFRAG. Al fine di garantire la definizione di principi di elevata qualità che contribuiscano al bene pubblico in Europa e soddisfino le esigenze delle imprese e degli utilizzatori delle informazioni comunicate, l'EFRAG dovrebbe elaborare il parere tecnico secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria, corredandolo di analisi costi-benefici e ***basandosi su un ampio processo di consultazione per la sua elaborazione. La Commissione dovrebbe garantire un processo trasparente che eviti qualsiasi rischio di conflitto di interessi, nonché la piena inclusione nell'elaborazione dei principi di informativa sulla sostenibilità dei sindacati, delle organizzazioni dei consumatori, delle ONG e di tutti gli altri portatori di interessi pertinenti, quali le organizzazioni internazionali o i governi dei paesi in cui l'impresa o la sua catena di valore e di approvvigionamento opereranno, al fine di rappresentare gli interessi di tutti i gruppi di utenti.*** Per garantire che i principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità tengano conto del parere degli Stati membri dell'Unione, prima di adottarli la Commissione dovrebbe consultare il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 in merito al parere tecnico dell'EFRAG. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) contribuisce all'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione ai sensi del regolamento

informativa sulla sostenibilità. È pertanto opportuno prevedere che l'ESMA esprima un parere in merito al parere tecnico formulato dall'EFRAG. Tale parere dovrebbe essere espresso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta della Commissione. La Commissione dovrebbe inoltre consultare l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile per garantire che i principi di informativa sulla sostenibilità siano coerenti con la politica e la legislazione pertinenti dell'Unione. All'occorrenza tali organismi formulano un parere entro **due** mesi dalla data in cui sono stati consultati dalla Commissione.

(UE) 2019/2088 ed è necessario garantire la coerenza tra tali norme tecniche e i principi di informativa sulla sostenibilità. A norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴ l'ESMA contribuisce anche a promuovere la convergenza in materia di vigilanza per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni in materia di informativa societaria degli emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell'UE e che saranno tenuti a utilizzare questi principi di informativa sulla sostenibilità. È pertanto opportuno prevedere che l'ESMA esprima un parere in merito al parere tecnico formulato dall'EFRAG. Tale parere dovrebbe essere espresso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta della Commissione. La Commissione dovrebbe inoltre consultare l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile per garantire che i principi di informativa sulla sostenibilità siano coerenti con la politica e la legislazione pertinenti dell'Unione. ***Si dovrebbe altresì tenere conto delle competenze e del parere dell'International Sustainability Standards Board (ISSB) dell'International Financial Reporting Standards Foundation (Fondazione IFRS).*** All'occorrenza tali organismi formulano un parere entro **tre** mesi dalla data in cui sono stati consultati dalla Commissione.

⁵⁴ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati),

⁵⁴ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati),

modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 35

Testo della Commissione

35) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero essere coerenti con altri atti legislativi dell'Unione. Tali principi dovrebbero essere allineati in particolare con gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 e dovrebbero tenere conto degli indicatori e delle metodologie di base che sono stabiliti nei vari atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852, degli obblighi di informativa applicabili agli amministratori degli indici di riferimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵, delle norme minime per la costruzione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e di qualunque attività svolta dall'Autorità bancaria europea nell'attuazione degli obblighi di divulgazione nell'ambito del terzo pilastro previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013. I principi dovrebbero tenere conto della normativa ambientale dell'Unione, compresi la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶ e il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁷, e della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione⁵⁸ e dei suoi allegati, nonché dei relativi aggiornamenti. I principi dovrebbero inoltre tenere conto di altri atti legislativi pertinenti dell'Unione, tra cui la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁹ e le prescrizioni previste dal

Emendamento

35) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero essere coerenti con altri atti legislativi dell'Unione, **in particolare con gli atti legislativi che affrontano le materie trattate nella presente direttiva**. Tali principi dovrebbero essere allineati in particolare con gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 e dovrebbero tenere conto degli indicatori e delle metodologie di base che sono stabiliti nei vari atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852, degli obblighi di informativa applicabili agli amministratori degli indici di riferimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵, delle norme minime per la costruzione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e di qualunque attività svolta dall'Autorità bancaria europea nell'attuazione degli obblighi di divulgazione nell'ambito del terzo pilastro previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013. I principi dovrebbero tenere conto della normativa ambientale dell'Unione, compresi la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶ e il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁷, e della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione⁵⁸ e dei suoi allegati, nonché dei relativi aggiornamenti. I principi dovrebbero inoltre tenere conto di **tutti gli** altri atti

diritto dell'Unione per le imprese relativamente ai doveri e alla diligenza degli amministratori.

legislativi pertinenti dell'Unione, tra cui la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁹ e le prescrizioni previste dal diritto dell'Unione per le imprese relativamente ai doveri e alla diligenza degli amministratori.

⁵⁵ Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

⁵⁶ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁵⁷ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

⁵⁸ Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

⁵⁹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

⁵⁵ Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

⁵⁶ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁵⁷ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

⁵⁸ Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

⁵⁹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 36

Testo della Commissione

36) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero tenere conto degli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario⁶⁰ e degli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni relative al clima⁶¹. Dovrebbero inoltre tenere conto di altri obblighi di informativa previsti nella direttiva 2013/34/UE e non direttamente correlati alla sostenibilità, allo scopo di offrire agli utilizzatori delle informazioni comunicate una migliore comprensione dell'andamento, dei risultati dell'attività, della situazione o dell'impatto dell'impresa massimizzando i collegamenti tra le informazioni sulla sostenibilità e altre informazioni comunicate conformemente alla direttiva 2013/34/UE.

⁶⁰ 2017/C 215/01.

⁶¹ 2019/C 209/01.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 39

Testo della Commissione

39) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero inoltre tenere

Emendamento

36) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero tenere conto degli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario⁶⁰ e degli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni relative al clima⁶¹. Dovrebbero inoltre tenere conto di altri obblighi di informativa previsti nella direttiva 2013/34/UE, **comprese le informative sui pagamenti ai governi da parte delle imprese, di cui al capo X di tale direttiva, nonché di altri requisiti di informativa** non direttamente correlati alla sostenibilità, allo scopo di offrire agli utilizzatori delle informazioni comunicate una migliore comprensione dell'andamento, dei risultati dell'attività, della situazione o dell'impatto **ambientale e sociale** dell'impresa massimizzando i collegamenti tra le informazioni sulla sostenibilità e altre informazioni comunicate conformemente alla direttiva 2013/34/UE.

⁶⁰ 2017/C 215/01.

⁶¹ 2019/C 209/01.

conto dei quadri e dei principi riconosciuti a livello internazionale in materia di condotta responsabile delle imprese, di responsabilità sociale delle imprese e di sviluppo sostenibile, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese e gli orientamenti settoriali correlati, il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la norma ISO 26000 sulla responsabilità sociale e i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite.

conto dei quadri e dei principi riconosciuti a livello internazionale in materia di condotta responsabile delle imprese, di responsabilità sociale delle imprese e di sviluppo sostenibile, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani **e i suoi orientamenti su come garantire che le attività dei difensori dei diritti umani non siano ostacolate**, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese e gli orientamenti settoriali correlati, il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la norma ISO 26000 sulla responsabilità sociale e i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite. **È opportuno anche tenere conto di altri quadri quali la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene (UNDRIP) e il suo principio del consenso libero, previo e informato, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, il capitolo VII delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, i principi sanciti nella Convenzione dell'OCSE sulla lotta contro la corruzione dei funzionari pubblici esteri nelle transazioni commerciali internazionali e le relative raccomandazioni.**

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

40) È opportuno garantire che le informazioni comunicate dalle imprese conformemente ai principi di informativa sulla sostenibilità soddisfino le esigenze

Emendamento

40) È opportuno garantire che le informazioni comunicate dalle imprese conformemente ai principi di informativa sulla sostenibilità soddisfino le esigenze

degli utenti. I principi di informativa dovrebbero pertanto specificare le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo a tutti i principali fattori ambientali, compreso il loro impatto e le loro dipendenze in relazione a clima, aria, acqua, suolo e biodiversità. Il regolamento (UE) 2020/852 fornisce una classificazione degli obiettivi ambientali dell'Unione. Per motivi di coerenza è opportuno utilizzare una classificazione analoga per individuare i fattori ambientali che dovrebbero essere contemplati dai principi di informativa sulla sostenibilità. I principi di informativa dovrebbero prendere in considerazione e specificare eventuali informazioni geografiche o altre informazioni contestuali che le imprese sarebbero tenute a divulgare per consentire la comprensione del loro principale impatto sulle questioni di sostenibilità e dei principali rischi che tali questioni comportano per le imprese stesse.

degli utenti, **compresi gli attori politici e le autorità pubbliche, gli investitori, le parti sociali e le organizzazioni non governative**. I principi di informativa dovrebbero pertanto specificare le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo a tutti i principali fattori ambientali, compreso il loro impatto e le loro dipendenze in relazione a clima, aria, acqua, suolo e biodiversità. Il regolamento (UE) 2020/852 fornisce una classificazione degli obiettivi ambientali dell'Unione. Per motivi di coerenza è opportuno utilizzare una classificazione analoga per individuare i fattori ambientali che dovrebbero essere contemplati dai principi di informativa sulla sostenibilità. I principi di informativa dovrebbero prendere in considerazione e specificare eventuali informazioni geografiche o altre informazioni contestuali che le imprese sarebbero tenute a divulgare per consentire la comprensione del loro principale impatto sulle questioni di sostenibilità e dei principali rischi che tali questioni comportano per le imprese stesse.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Considerando 41

Testo della Commissione

41) Per quanto riguarda le informazioni relative al clima gli utenti desiderano conoscere i rischi fisici e di transizione delle imprese e la **loro resilienza** ai diversi scenari climatici. Inoltre ricercano informazioni riguardo al livello e alla portata delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra attribuiti alle imprese, compresa la misura in cui le imprese utilizzano le compensazioni e la relativa fonte. La realizzazione di un'economia climaticamente neutra esige l'allineamento dei principi di compensazione e contabilità riguardanti i gas a effetto serra. Per quanto

Emendamento

41) Per quanto riguarda le informazioni relative al clima gli utenti desiderano conoscere i rischi fisici e di transizione delle imprese, **i loro piani dettagliati di mitigazione delle rispettive emissioni e la resilienza e i piani di adeguamento delle imprese** ai diversi scenari climatici. Inoltre ricercano informazioni riguardo al livello e alla portata delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra attribuiti alle imprese, compresa la misura in cui le imprese utilizzano le compensazioni e la relativa fonte. La realizzazione di un'economia climaticamente neutra esige

riguarda le compensazioni gli utenti necessitano di informazioni affidabili che rispondano alle preoccupazioni espresse circa la possibilità di sovrastime e doppi conteggi, che potrebbero mettere a rischio la realizzazione degli obiettivi climatici. I principi di informativa dovrebbero pertanto specificare le informazioni che le imprese devono comunicare in relazione a tali aspetti.

l'allineamento dei principi di compensazione e contabilità riguardanti i gas a effetto serra. Per quanto riguarda le compensazioni gli utenti necessitano di informazioni affidabili che rispondano alle preoccupazioni espresse circa la possibilità di sovrastime e doppi conteggi, che potrebbero mettere a rischio la realizzazione degli obiettivi climatici. I principi di informativa dovrebbero pertanto specificare le informazioni che le imprese devono comunicare in relazione a tali aspetti.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Considerando 43

Testo della Commissione

43) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero specificare le informazioni che le imprese devono comunicare riguardo a fattori sociali, compresi i diritti umani e i fattori relativi ai dipendenti. Tali informazioni dovrebbero riguardare l'impatto delle imprese sulle persone e sulla salute umana. Le informazioni che le imprese comunicano riguardo ai diritti umani dovrebbero comprendere, *se del caso, informazioni in materia* di lavoro forzato *con riferimento alle* loro catene del valore. Principi di informativa che tengano conto dei fattori sociali dovrebbero specificare le informazioni che le imprese devono fornire in relazione ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali che sono pertinenti per le imprese, comprese le condizioni di lavoro e le pari opportunità per tutti. Il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, adottato a marzo del 2021, invita a introdurre obblighi più rigorosi per la comunicazione delle informazioni sulle questioni sociali da parte delle imprese. I principi di informativa dovrebbero inoltre specificare le informazioni che le imprese

Emendamento

43) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero specificare le informazioni che le imprese devono comunicare riguardo a fattori sociali, compresi i diritti umani e i fattori relativi ai dipendenti. Tali informazioni dovrebbero riguardare l'impatto delle imprese sulle persone e sulla salute umana. ***Le imprese dovrebbero comunicare le informazioni paese per paese per quanto riguarda la loro forza lavoro, le condizioni di lavoro, compresi i salari ripartiti per genere, l'orario di lavoro e la salute e la sicurezza fisica e psicologica dei lavoratori. Dovrebbero inoltre comunicare informazioni concernenti il dialogo sociale e la rappresentanza dei lavoratori.*** Le informazioni che le imprese comunicano riguardo ai diritti umani dovrebbero comprendere ***l'impatto sui diritti umani e sui diritti dei lavoratori nelle loro catene del valore e di approvvigionamento, compreso il lavoro forzato, i salari di sussistenza e il lavoro minorile nelle loro catene del valore e di approvvigionamento.*** Principi di informativa che tengano conto dei fattori

devono comunicare per quanto riguarda i diritti umani, le libertà fondamentali, i principi e gli standard democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni **fondamentali** dell'Organizzazione internazionale del lavoro e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

sociali dovrebbero specificare le informazioni che le imprese devono fornire in relazione ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali che sono pertinenti per le imprese, comprese le condizioni di lavoro e le pari opportunità per tutti. Il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, adottato a marzo del 2021, invita a introdurre obblighi più rigorosi per la comunicazione delle informazioni sulle questioni sociali da parte delle imprese. I principi di informativa dovrebbero inoltre specificare le informazioni che le imprese devono comunicare per quanto riguarda i diritti umani, le libertà fondamentali, i principi e gli standard democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, **quali la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni**, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni **pertinenti** dell'Organizzazione internazionale del lavoro e, **in particolare, nelle convenzioni fondamentali di tale organizzazione**, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **nei principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani e negli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali**.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Considerando 44

Testo della Commissione

44) Gli utenti necessitano di informazioni sui fattori di governance, comprese informazioni sul ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese, anche per quanto

Emendamento

44) Gli utenti necessitano di informazioni sui fattori di governance, comprese informazioni sul ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese, anche per quanto

riguarda le questioni di sostenibilità, nonché sulla composizione di tali organi e sui sistemi interni di controllo e gestione del rischio, anche in relazione al processo di rendicontazione. Gli utenti necessitano inoltre di informazioni sulla cultura d'impresa e sull'approccio delle imprese all'etica aziendale, **anche con riferimento alla lotta contro la corruzione attiva e passiva**, nonché informazioni sugli impegni politici delle imprese, comprese le attività di lobbying. Le informazioni sulla gestione dell'impresa e sulla qualità dei rapporti con i partner commerciali, comprese le prassi di pagamento relative alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento dei costi di recupero di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶² relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, aiutano gli utenti a comprendere i rischi di un'impresa nonché il suo impatto sulle questioni di sostenibilità. Ogni anno migliaia di imprese, soprattutto PMI, sostengono oneri amministrativi e finanziari dovuti a pagamenti tardivi o mancati pagamenti. In ultima analisi i ritardi di pagamento conducono a fallimento o insolvenza, con effetti devastanti sulle catene del valore nel loro complesso. La maggiore disponibilità di informazioni sulle prassi di pagamento dovrebbe consentire ad altre imprese di individuare i pagatori puntuali e affidabili, individuare prassi di pagamento inique, accedere a informazioni relative alle imprese con cui intrattengono rapporti commerciali e negoziare condizioni di pagamento più eque.

riguarda le questioni di sostenibilità, nonché sulla composizione di tali organi e sui sistemi interni di controllo, **i meccanismi di allerta e i sistemi di gestione del rischio**, anche in relazione al processo di rendicontazione. Gli utenti necessitano inoltre di informazioni sulla cultura d'impresa e sull'approccio delle imprese all'etica aziendale, **compresi indicatori concreti sulle politiche e i programmi di lotta contro la corruzione attiva e passiva**, nonché informazioni sugli impegni politici **e di politica pubblica** delle imprese, comprese le attività di lobbying, **la titolarità effettiva e la struttura organizzativa**, nonché **sul rispetto da parte delle imprese dello Stato di diritto e dei buoni sistemi di governance del paese in cui operano le imprese stesse e le loro catene di fornitura e/o del valore. Le informazioni, ripartite per paese, sulle strategie e le pratiche aziendali, sugli appalti pubblici e privati, sulla sicurezza, sulle imposte, sulle relazioni e procedure amministrative pubbliche, sulla comunicazione e l'informazione aziendali e sul contenzioso societario sono altresì aspetti inerenti alla governance societaria che è importante comunicare. La divulgazione di tali dati si prefigge l'obiettivo di consentire agli investitori di prendere decisioni più informate, di migliorare la governance societaria e la responsabilità delle imprese e di contribuire a limitare l'evasione fiscale.** Le informazioni sulla gestione dell'impresa e sulla qualità dei rapporti con i partner commerciali, comprese le prassi di pagamento relative alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento dei costi di recupero di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶² relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, aiutano gli utenti a comprendere i rischi di un'impresa nonché il suo impatto sulle questioni di sostenibilità. Ogni anno migliaia di imprese, soprattutto PMI, sostengono oneri

amministrativi e finanziari dovuti a pagamenti tardivi o mancati pagamenti. In ultima analisi i ritardi di pagamento conducono a fallimento o insolvenza, con effetti devastanti sulle catene del valore nel loro complesso. La maggiore disponibilità di informazioni sulle prassi di pagamento dovrebbe consentire ad altre imprese di individuare i pagatori puntuali e affidabili, individuare prassi di pagamento inique, accedere a informazioni relative alle imprese con cui intrattengono rapporti commerciali e negoziare condizioni di pagamento più eque.

⁶² Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).

⁶² Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).

Emendamento 34

Proposta di direttiva Considerando 46

Testo della Commissione

46) Le imprese dello stesso settore sono spesso esposte a rischi simili legati alla sostenibilità e spesso hanno un impatto simile sulla società e sull'ambiente. I confronti tra imprese dello stesso settore sono particolarmente utili per gli investitori e per altri utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità. I principi di informativa sulla sostenibilità adottati dalla Commissione dovrebbero pertanto specificare sia le informazioni che le imprese di tutti i settori devono divulgare sia le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare in funzione del loro settore di attività. I principi dovrebbero inoltre tenere conto delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena del valore,

Emendamento

46) Le imprese dello stesso settore sono spesso esposte a rischi simili legati alla sostenibilità e spesso hanno un impatto simile sulla società e sull'ambiente. I confronti tra imprese dello stesso settore sono particolarmente utili per gli investitori e per altri utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità. I principi di informativa sulla sostenibilità adottati dalla Commissione dovrebbero pertanto specificare sia le informazioni che le imprese di tutti i settori devono divulgare sia le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare in funzione del loro settore di attività. I principi ***applicabili alle imprese in settori di attività economica ad alto rischio dovrebbero essere coerenti con gli obblighi in materia di informativa di cui al capo 10 della direttiva***

soprattutto le PMI fornitrici e i fornitori dei mercati e delle economie emergenti.

2013/34/UE e imporre la realizzazione dell'informativa sulla sostenibilità a livello di progetto. L'informativa a livello di progetto è essenziale per gli investitori che necessitano di informazioni coerenti e dettagliate sui progetti per comprendere appieno l'impatto del rischio finanziario connesso al clima. L'informativa a livello di progetto è parimenti essenziale per le comunità interessate e per le organizzazioni della società civile dei paesi ricchi di risorse, al fine di comprendere ed esaminare i benefici delle attività economiche e il loro impatto ambientale, sociale, sui diritti umani e lo Stato di diritto e sui sistemi di governance. I principi dovrebbero inoltre tenere conto delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena del valore, soprattutto le PMI fornitrici e i fornitori dei mercati e delle economie emergenti o i fornitori che operano in contesti fragili, in aree interessate da conflitti o gravate da problemi di sicurezza.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Considerando 47

Testo della Commissione

47) Al fine di soddisfare tempestivamente le esigenze di informazione degli utenti, e soprattutto data l'urgenza di rispondere alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti agli obblighi previsti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2019/2088, la Commissione dovrebbe adottare una prima serie di principi di informativa entro **il 31 ottobre 2022**. Tale serie di principi dovrebbe specificare le informazioni che le imprese sono tenute a divulgare con

Emendamento

47) Al fine di soddisfare tempestivamente le esigenze di informazione degli utenti, e soprattutto data l'urgenza di rispondere alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti agli obblighi previsti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2019/2088, la Commissione dovrebbe adottare una prima serie di principi di informativa entro **18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva**. Tale serie di principi dovrebbe specificare le informazioni che le

riferimento a tutti gli ambiti dell'informativa e a tutte le questioni di sostenibilità e precisare che i partecipanti ai mercati finanziari devono adempiere gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088. **Entro il 31 ottobre 2023** la Commissione dovrebbe adottare una seconda serie di principi di informativa, specificando le informazioni complementari che le imprese dovrebbero divulgare in merito alle questioni di sostenibilità e agli ambiti dell'informativa, nonché le informazioni specificamente attinenti al settore di attività dell'impresa. La Commissione dovrebbe riesaminare i principi almeno ogni **tre** anni per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresa l'elaborazione di principi internazionali.

imprese sono tenute a divulgare con riferimento a tutti gli ambiti dell'informativa e a tutte le questioni di sostenibilità e precisare che i partecipanti ai mercati finanziari devono adempiere gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088. **Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva** la Commissione dovrebbe adottare una seconda serie di principi di informativa, specificando le informazioni complementari che le imprese dovrebbero divulgare in merito alle questioni di sostenibilità e agli ambiti dell'informativa, nonché le informazioni specificamente attinenti al settore di attività dell'impresa. **L'elaborazione di principi per le imprese che operano in settori di attività economica ad alto rischio, nei quali i rischi di sostenibilità sono i più gravi, dovrebbe costituire una priorità, in particolare per le imprese che operano nel settore estrattivo, nella fabbricazione di articoli di abbigliamento, nella produzione agricola e zootecnica su larga scala e nell'industria dei prodotti ittici.** La Commissione dovrebbe riesaminare i principi almeno ogni **cinque** anni per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresa l'elaborazione di principi internazionali. **Un riesame una tantum dei principi dovrebbe avere luogo a seguito dell'adozione della legislazione sulla dovuta diligenza, al fine di garantire quanto più possibile un allineamento tra la comunicazione societaria sulla sostenibilità e la dovuta diligenza.**

Emendamento 36

Proposta di direttiva Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

48 bis) La piattaforma online per accedere alle informazioni dovrebbe consentire agli utenti di confrontare

facilmente i dati comunicati dalle imprese online, anche per categorie quali temi, settori, paesi, fatturato e numero di dipendenti.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Considerando 49

Testo della Commissione

49) Affinché le informazioni sulla sostenibilità comunicate possano essere inserite nel punto di accesso unico europeo gli Stati membri dovrebbero assicurare che le imprese pubblichino il bilancio d'esercizio regolarmente approvato e la relazione sulla gestione nel formato elettronico prescritto e che le relazioni sulla gestione contenenti informazioni sulla sostenibilità siano rese disponibili quanto prima dopo la loro pubblicazione al meccanismo pertinente ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE.

Emendamento

49) Affinché le informazioni sulla sostenibilità comunicate possano essere inserite nel punto di accesso unico europeo gli Stati membri dovrebbero assicurare che le imprese pubblichino il bilancio d'esercizio regolarmente approvato e la relazione sulla gestione nel formato elettronico ***di dati aperti*** prescritto, ***leggibile da un dispositivo automatico***, e che le relazioni sulla gestione contenenti informazioni sulla sostenibilità siano rese disponibili quanto prima dopo la loro pubblicazione al meccanismo pertinente ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Considerando 53

Testo della Commissione

53) I professionisti che svolgono incarichi di certificazione operano una distinzione tra incarichi di certificazione limitata e incarichi di certificazione ragionevole. Solitamente il professionista a cui è stato conferito un incarico di certificazione limitata formulerà una conclusione in forma negativa dichiarando di non avere rilevato elementi per poter concludere che sono presenti inesattezze rilevanti nell'oggetto della verifica. Il revisore effettua verifiche più limitate

Emendamento

53) I professionisti che svolgono incarichi di certificazione operano una distinzione tra incarichi di certificazione limitata e incarichi di certificazione ragionevole. Solitamente il professionista a cui è stato conferito un incarico di certificazione limitata formulerà una conclusione in forma negativa dichiarando di non avere rilevato elementi per poter concludere che sono presenti inesattezze rilevanti nell'oggetto della verifica. Il revisore effettua verifiche più limitate

rispetto a quelle necessarie per ottenere una certificazione ragionevole. Nell'ambito di un incarico di certificazione limitata il carico di lavoro è dunque inferiore rispetto a quello necessario per ottenere una certificazione ragionevole. L'attività da svolgere per ottenere una certificazione ragionevole comporta procedure complesse che prevedono, tra l'altro, l'esame dei controlli interni dell'impresa che redige l'informativa e l'esecuzione di verifiche sostanziali ed è pertanto notevolmente più impegnativa rispetto a quella svolta per ottenere una certificazione limitata. Solitamente il professionista a cui è conferito un incarico di questo tipo formulerà una conclusione in forma positiva esprimendo un giudizio basato sulla valutazione dell'oggetto della verifica alla luce di criteri predefiniti. L'articolo 19 bis, paragrafo 5, e l'articolo 29 bis, paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE dispongono che gli Stati membri provvedano affinché i revisori legali o le imprese di revisione contabile controllino l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario o della relazione distinta. Tali articoli non prevedono che un prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità verifichi le informazioni, pur lasciando agli Stati membri la possibilità di richiedere una siffatta verifica. L'assenza di un obbligo di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, mentre invece è previsto l'obbligo per il revisore legale di svolgere un incarico di certificazione ragionevole per quanto riguarda i bilanci, metterebbe a repentaglio la credibilità delle informazioni sulla sostenibilità comunicate e dunque non consentirebbe di soddisfare le esigenze degli utenti a cui tali informazioni sono destinate. Sebbene l'obiettivo sia prevedere un livello di certificazione analogo per l'informativa finanziaria e per l'informativa sulla sostenibilità, l'assenza di una norma concordata per la certificazione della conformità dell'informativa sulla

rispetto a quelle necessarie per ottenere una certificazione ragionevole. Nell'ambito di un incarico di certificazione limitata il carico di lavoro è dunque inferiore rispetto a quello necessario per ottenere una certificazione ragionevole. L'attività da svolgere per ottenere una certificazione ragionevole comporta procedure complesse che prevedono, tra l'altro, l'esame dei controlli interni dell'impresa che redige l'informativa e l'esecuzione di verifiche sostanziali ed è pertanto notevolmente più impegnativa rispetto a quella svolta per ottenere una certificazione limitata. Solitamente il professionista a cui è conferito un incarico di questo tipo formulerà una conclusione in forma positiva esprimendo un giudizio basato sulla valutazione dell'oggetto della verifica alla luce di criteri predefiniti. L'articolo 19 bis, paragrafo 5, e l'articolo 29 bis, paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE dispongono che gli Stati membri provvedano affinché i revisori legali o le imprese di revisione contabile controllino l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario o della relazione distinta. Tali articoli non prevedono che un prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità verifichi le informazioni, pur lasciando agli Stati membri la possibilità di richiedere una siffatta verifica. L'assenza di un obbligo di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, mentre invece è previsto l'obbligo per il revisore legale di svolgere un incarico di certificazione ragionevole per quanto riguarda i bilanci, metterebbe a repentaglio la credibilità delle informazioni sulla sostenibilità comunicate e dunque non consentirebbe di soddisfare le esigenze degli utenti a cui tali informazioni sono destinate. Sebbene l'obiettivo sia prevedere un livello di certificazione analogo per l'informativa finanziaria e per l'informativa sulla sostenibilità, l'assenza di una norma concordata per la certificazione della conformità dell'informativa sulla

sostenibilità comporta il rischio di generare interpretazioni e aspettative divergenti riguardo all'oggetto delle attività svolte nell'ambito di un incarico di certificazione ragionevole per le diverse categorie di informazioni sulla sostenibilità, soprattutto per quanto concerne la comunicazione di informazioni prospettiche e qualitative. Pertanto è opportuno prendere in considerazione la possibilità di adottare un approccio graduale per migliorare il livello della certificazione delle informazioni sulla sostenibilità, introducendo innanzitutto l'obbligo per il revisore legale o l'impresa di revisione contabile di esprimere un giudizio in merito alla conformità dell'informativa sulla sostenibilità con le disposizioni dell'Unione sulla base di un incarico di certificazione limitata. Tale giudizio dovrebbe riguardare la conformità dell'informativa sulla sostenibilità con i principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità, la procedura svolta dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo i principi di informativa sulla sostenibilità e l'adempimento dell'obbligo di marcatura dell'informativa sulla sostenibilità. Il revisore dovrebbe inoltre valutare se l'informativa sulla sostenibilità dell'impresa rispetti gli obblighi di informativa di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Al fine di garantire che vi siano una comprensione e un'aspettativa comuni riguardo all'oggetto di un incarico di certificazione ragionevole, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile dovrebbero essere tenuti a formulare un giudizio, sulla base di un incarico di certificazione ragionevole, in merito alla conformità dell'informativa sulla sostenibilità con le disposizioni dell'Unione, **nel caso in cui la Commissione adotti appositi principi di certificazione ragionevole dell'informativa sulla sostenibilità.** Ciò consentirebbe anche lo sviluppo graduale del mercato della certificazione per le informazioni sulla sostenibilità e delle

sostenibilità comporta il rischio di generare interpretazioni e aspettative divergenti riguardo all'oggetto delle attività svolte nell'ambito di un incarico di certificazione ragionevole per le diverse categorie di informazioni sulla sostenibilità, soprattutto per quanto concerne la comunicazione di informazioni prospettiche e qualitative. Pertanto è opportuno prendere in considerazione la possibilità di adottare un approccio graduale per migliorare il livello della certificazione delle informazioni sulla sostenibilità, introducendo innanzitutto l'obbligo per il revisore legale o l'impresa di revisione contabile di esprimere un giudizio in merito alla conformità dell'informativa sulla sostenibilità con le disposizioni dell'Unione sulla base di un incarico di certificazione limitata. Tale giudizio dovrebbe riguardare la conformità dell'informativa sulla sostenibilità con i principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità, la procedura svolta dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo i principi di informativa sulla sostenibilità e l'adempimento dell'obbligo di marcatura dell'informativa sulla sostenibilità. Il revisore dovrebbe inoltre valutare se l'informativa sulla sostenibilità dell'impresa rispetti gli obblighi di informativa di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Al fine di garantire che vi siano una comprensione e un'aspettativa comuni riguardo all'oggetto di un incarico di certificazione ragionevole, **la Commissione dovrebbe adottare appositi principi di certificazione ragionevole dell'informativa sulla sostenibilità entro il 31 ottobre 2023.** Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile dovrebbero **pertanto** essere tenuti a formulare un giudizio, sulla base di un incarico di certificazione ragionevole, in merito alla conformità dell'informativa sulla sostenibilità con le disposizioni dell'Unione. Ciò consentirebbe anche lo sviluppo graduale del mercato della certificazione per le informazioni sulla

pratiche di informativa delle imprese. Infine la progressività di tale approccio consentirebbe un aumento graduale dei costi a carico delle imprese che comunicano le informazioni, dato che l'ottenimento di una certificazione ragionevole è più oneroso rispetto alla procedura da seguire per ottenere una certificazione limitata.

sostenibilità e delle pratiche di informativa delle imprese. Infine la progressività di tale approccio consentirebbe un aumento graduale dei costi a carico delle imprese che comunicano le informazioni, dato che l'ottenimento di una certificazione ragionevole è più oneroso rispetto alla procedura da seguire per ottenere una certificazione limitata.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Considerando 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

57 bis) È opportuno garantire un elevato livello di indipendenza delle operazioni di certificazione dell'informativa sulla sostenibilità stabilendo il principio di incompatibilità tra un incarico di revisione legale dei conti e un incarico di certificazione dell'informativa sulla sostenibilità effettuati dallo stesso revisore legale o impresa di revisione contabile.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Considerando 57 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

57 ter) Gli organismi incaricati della certificazione della conformità delle relazioni sulla sostenibilità dovrebbero disporre di un livello elevato di competenze tecniche e specialistiche in materia di sostenibilità ai fini della valutazione delle informazioni.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Considerando 60

Testo della Commissione

60) L'articolo 27 della direttiva 2006/43/CE stabilisce norme in materia di revisione legale di un gruppo di imprese. Tali norme dovrebbero essere estese alla certificazione della conformità dell'informativa consolidata sulla sostenibilità, ***nei casi in cui il revisore legale effettui la revisione legale dei conti.***

Emendamento

60) L'articolo 27 della direttiva 2006/43/CE stabilisce norme in materia di revisione legale di un gruppo di imprese. Tali norme dovrebbero essere estese alla certificazione della conformità dell'informativa consolidata sulla sostenibilità.

Emendamento 42

**Proposta di direttiva
Considerando 71**

Testo della Commissione

71) Gli Stati membri sono invitati a valutare l'impatto dei rispettivi atti di recepimento sulle PMI per accertarsi che queste imprese non siano colpite in modo sproporzionato, con particolare attenzione alle microimprese e agli oneri amministrativi, e a pubblicare i risultati di tali valutazioni. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di introdurre misure per coadiuvare le PMI nell'applicazione dei principi volontari in materia di informativa semplificata.

Emendamento

71) Gli Stati membri sono invitati a valutare l'impatto dei rispettivi atti di recepimento sulle PMI per accertarsi che queste imprese ***forniscano le informazioni necessarie in materia di sostenibilità e di impatto, ma*** non siano colpite in modo sproporzionato, con particolare attenzione alle microimprese e agli oneri amministrativi, e a pubblicare i risultati di tali valutazioni. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di introdurre misure per coadiuvare le PMI nell'applicazione dei principi volontari in materia di informativa semplificata.

Emendamento 43

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 quinquies, 29 bis, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1,

Emendamento

Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 quinquies, 29 bis, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1,

secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica:

secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, ***sempre che siano conformi ai criteri di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1,*** indipendentemente dalla loro forma giuridica:

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 2 – punti da 17 a 20 septies (nuovi)

Testo della Commissione

2) all'articolo 2, sono aggiunti i seguenti punti da 17 a 20:

17) "questioni di sostenibilità": fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio*⁴ e fattori di governance;

18) "informativa sulla sostenibilità": la comunicazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità conformemente agli articoli 19 bis, 19 quinquies e 29 bis della presente direttiva;

19) "attività immateriali": risorse non fisiche che contribuiscono alla creazione di valore dell'impresa;

20) "prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità": un

Emendamento

2) all'articolo 2, sono aggiunti i seguenti punti da 17 a 20:

17) "questioni di sostenibilità": fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio*⁴, ***nella fattispecie il rispetto delle problematiche ambientali, sociali e occupazionali, i diritti dell'uomo, il rispetto dello Stato di diritto e dei buoni sistemi di governance del paese, della regione o del territorio nei quali operano l'impresa o la sua catena di approvvigionamento, e i*** fattori di governance;

18) "informativa sulla sostenibilità": la comunicazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità conformemente agli articoli 19 bis, 19 quinquies e 29 bis della presente direttiva;

19) "attività immateriali": risorse non fisiche che contribuiscono alla creazione di valore dell'impresa, ***quali il capitale intellettuale, umano, sociale e relazionale;***

20) "prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità": un

organismo di valutazione della conformità accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio*5 per la specifica attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della presente direttiva.

organismo di valutazione della conformità accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio*5 per la specifica attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della presente direttiva.

20 bis) "settori d'attività economica ad alto rischio": settori di attività economica particolarmente suscettibili a rischi di sostenibilità o che potrebbero avere gravi ripercussioni, effettive o potenziali, sull'ambiente, sui diritti umani, sullo Stato di diritto e sui buoni sistemi di governance dei paesi, delle regioni e dei territori in cui operano l'impresa o le sue catene di fornitura e definiti dalla Commissione mediante atti delegati;

20 ter) "impresa ad alto rischio": un'impresa attiva in uno o più settori economici ad alto rischio economico, quale definita dalla Commissione mediante atti delegati;

20 quater) "strategia di sostenibilità": piani d'azione dell'impresa volti a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e gli obiettivi di lungo termine in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l'accordo di Parigi e altri impegni internazionali pertinenti, nonché con le politiche e la normativa dell'Unione. Tale strategia comprende procedure di dovuta diligenza volte a individuare e gestire i rischi e le ripercussioni negative, effettive o potenziali, correlati alle questioni di sostenibilità.

20 quinquies) "obiettivi": indicatori misurabili, specifici, circoscritti nel tempo e, se del caso, fondati su dati scientifici;

20 sexies) "obiettivi misurabili, specifici e fondati su dati scientifici": indicatori che tengono conto del programma delle Nazioni Unite "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", delle relazioni e delle analisi

dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e della "strategia Europa 2020" dell'UE.

20 septies) "gravi ripercussioni": effetti negativi sulle persone, sui loro diritti umani fondamentali e sull'ambiente, sullo Stato di diritto e i sistemi di governance del paese, della regione o del territorio nei quali operano l'impresa o la sua catena di approvvigionamento e del valore, connessi alla catena del valore dell'impresa in virtù delle attività di quest'ultima, dei suoi prodotti e servizi, dei suoi rapporti commerciali, delle sue imprese figlie e della sua catena di fornitura, in funzione della gravità dell'impatto sulla questione della sostenibilità, del numero di individui che sono o potrebbero essere colpiti o dell'entità del danno per l'ambiente, della facilità con cui è possibile rimediare al danno, riportando l'ambiente o le persone interessate allo stato originario e che causano il danno maggiore rispetto alle altre ripercussioni individuate dall'impresa.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le imprese di grandi dimensioni e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, le piccole e medie imprese che sono imprese ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera a), includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono

Emendamento

1. Le imprese di grandi dimensioni, **gli enti di interesse pubblico e tutte le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 7, che sono disciplinate dal diritto di un paese terzo e che non sono stabilite nel territorio dell'Unione nello svolgimento delle loro attività nel mercato interno mediante la vendita di beni o la prestazione di servizi secondo le modalità di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 1, le**

sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla *sua situazione*.

entità registrate quali fondazioni, partenariati o strutture analoghe che soddisfano i criteri delle imprese e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, le piccole e medie imprese che sono imprese ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera a), e le piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, che operano in uno o più dei settori economici ad alto rischio definiti dalla Commissione mediante atti delegati, includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla situazione dell'impresa e della sua catena di approvvigionamento e del valore.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa, che indichi:

i) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità *e di cambiamento climatico*;

Emendamento

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa *e della loro attuazione*, che indichi:

-i nuovo) una descrizione delle ripercussioni negative e dei rischi per le questioni di sostenibilità individuati dall'impresa e, in particolare, quelli che potrebbero verificarsi nelle catene di fornitura e del valore, anche nei paesi in via di sviluppo. È richiesta trasparenza riguardo ai prodotti, ai servizi e alle attività generati;

i) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

ii) *le* opportunità per l'impresa *connesse* alle questioni di sostenibilità;

iii) *i* piani dell'impresa atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi;

iv) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e *del suo impatto* sulle questioni *di* sostenibilità;

v) le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni *di* sostenibilità;

ii) *le opportunità e i rischi* per l'impresa *connessi* alle questioni di sostenibilità, *compresa la transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio*;

iii) *i* piani dell'impresa atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi;

iii bis) il modo in cui il modello e le strategie aziendali contribuiscono all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo in cui operano l'impresa o le sue catene di fornitura e del valore;

iii ter) i piani dell'impresa atti a garantire che il modello e la strategia aziendali rispettino i diritti dei lavoratori e le comunità potenzialmente interessate;

iv) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto degli interessi *e delle esigenze* dei suoi portatori di interessi, *della gestione dei rischi e delle sue principali ripercussioni negative, effettive o potenziali*, sulle questioni di sostenibilità *e di cambiamento climatico lungo l'intera catena di fornitura e del valore*;

v) le modalità di attuazione della strategia *di sostenibilità* dell'impresa *e i risultati conseguiti* per quanto riguarda le questioni *attinenti alla* sostenibilità *e ai cambiamenti climatici e i relativi obiettivi, in relazione ai principali rischi, opportunità e gravi ripercussioni*.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) una descrizione degli obiettivi connessi alle questioni di sostenibilità definiti dall'impresa e dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi;

Emendamento

b) una descrizione degli obiettivi ***circoscritti nel tempo, a breve, medio e lungo termine***, connessi alle questioni di sostenibilità definiti dall'impresa ***per affrontare i rischi, le opportunità e le ripercussioni delle sue attività, se tali obiettivi sono fondati su dati scientifici unitamente agli elementi di prova corrispondenti***, e dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi, ***tra cui:***

i) un percorso chiaramente definito per conseguire gli obiettivi e i termini corrispondenti;

ii) i metodi, i dati principali e la motivazione utilizzati nel fissare tali obiettivi che devono sostenere il principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;

iii) gli obiettivi che i controllori scientifici indipendenti devono rivedere e che sono messi a disposizione del pubblico, comprese le informazioni su come e in che misura l'impresa è allineata alla strategia più ampia considerata "ecosostenibile" a norma del regolamento (UE) 2020/852;

iv) se del caso, un'analisi della mancanza di progressi in relazione a tali obiettivi e i motivi che spiegano l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi intermedi o finali o il loro mancato raggiungimento;

vi) le azioni da intraprendere per conseguire con successo tali obiettivi, comprese le misure correttive e una descrizione degli investimenti, delle azioni e delle politiche adottate.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

Emendamento

c) una descrizione del ruolo **e della composizione** degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità, **tra cui**;

i) la misura in cui tali organi devono prendere in considerazione le questioni di sostenibilità e, se del caso, le risorse a loro disposizione a tal fine;

ii) la coerenza dei piani retributivi dei loro iscritti con la strategia per la sostenibilità dell'azienda;

iii) le procedure di dovuta diligenza applicate in relazione alle questioni di sostenibilità e di ripercussioni negative, nonché la partecipazione dei diversi portatori di interessi che risentono delle ripercussioni individuate e gli scambi svolti con questi ultimi;

iv) la partecipazione all'analisi dei rischi e delle opportunità per l'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

v) la procedura istituita per controllare l'attuazione della strategia dell'impresa connessa alle questioni di sostenibilità;

vi) le competenze in materia di questioni di sostenibilità dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo e la consultazione di esperti esterni;

vii) le questioni affrontate da tali organi durante il periodo di riferimento;

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

Emendamento

d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità, ***in particolare per quanto riguarda le gravi ripercussioni, effettive o potenziali, e le opportunità individuate;***

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) una descrizione:
i) delle procedure di dovuta diligenza applicate in relazione alle questioni di sostenibilità;

Emendamento

e) una descrizione:
i) delle procedure di dovuta diligenza applicate in relazione alle questioni di sostenibilità, ***in particolare per quanto concerne i diritti umani, i diritti sociali, lo Stato di diritto e i buoni sistemi di governance e di dovuta diligenza ambientale lungo l'intera catena di fornitura e del valore, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, delle convenzioni, degli orientamenti e delle norme regionali e internazionali sui diritti umani quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE sulla dovuta diligenza per la condotta responsabile delle imprese, la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, le convenzioni fondamentali dell'ILO.***

Gli obblighi di informativa riguardanti la dovuta diligenza dovrebbero essere basati sulla futura normativa in materia di dovuta diligenza delle imprese.

La descrizione delle procedure di dovuta diligenza aziendale include, come minimo, le informazioni seguenti:

- *individuazione e valutazione delle ripercussioni negative, effettive e potenziali, e attribuzione delle priorità alle medesime;*
- *prevenzione, mitigazione e cessazione di tali ripercussioni;*
- *monitoraggio dell'attuazione e dei relativi risultati;*
- *individuazione e coinvolgimento delle persone che subiscono le ripercussioni negative, e*
- *meccanismi di allerta e modalità con cui vengono ricevuti e gestiti reclami e rimostranze.*

ii) delle principali ripercussioni negative, effettive o potenziali, legate alla catena del valore dell'impresa, compresi le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura;

ii) delle principali ripercussioni negative, effettive o potenziali, legate alla catena **di approvvigionamento** e del valore dell'impresa, **in particolare quali identificate attraverso il processo di dovuta diligenza**, compresi le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, **anche per quanto riguarda:**

- *tutte le persone interessate da tali ripercussioni, prestando particolare attenzione alle persone che sono spesso oggetto di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile, quali le donne, i minori, le minoranze, i popoli indigeni, le persone in condizioni di povertà o di esclusione sociale, le persone LGBTIQ e le persone con disabilità;*
- *l'effetto negativo o positivo delle politiche, delle pratiche e delle decisioni commerciali dell'impresa sulle questioni individuate, comprese le politiche e le pratiche di acquisto dell'impresa;*

iii) di eventuali azioni intraprese per prevenire o attenuare ripercussioni negative, effettive o potenziali, **o per** porvi

iii) di eventuali azioni intraprese per **individuare, valutare**, prevenire o attenuare, **far cessare, monitorare, comunicare e affrontare** le ripercussioni

rimedio, e dei risultati di tali azioni;

negative, effettive o potenziali, **renderne conto e** porvi rimedio, e dei risultati di tali azioni;

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) una descrizione dei **principali** rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

Emendamento

f) una descrizione dei rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a f).

Emendamento

g) indicatori, **ivi inclusi quelli relativi all'andamento economico, all'impatto e ai risultati**, pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a f), **forniti dalla Commissione mediante atto delegato**.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni prospettiche e retrospettive, nonché informazioni qualitative e quantitative.

Ove opportuno le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulla catena del valore dell'impresa, comprese informazioni concernenti le attività dell'impresa, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura.

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono anche, ove opportuno, riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione in conformità dell'articolo 19 e agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonché ulteriori precisazioni in merito.

Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente motivato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività.

Emendamento

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni prospettiche e retrospettive, nonché informazioni qualitative e quantitative. ***Esse sono chiare, accessibili, accurate, concise e affidabili.***

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono ***tutte*** le informazioni sulla catena del valore dell'impresa, comprese informazioni concernenti le attività, ***la forza lavoro, gli investimenti e gli attivi*** dell'impresa, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, ***in particolare nei settori di attività economica ad alto rischio, che sono utili per comprendere gli impatti e i rischi legati alle questioni relative alla sostenibilità dell'impresa.***

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono anche, ove opportuno, riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione in conformità dell'articolo 19 e agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonché ulteriori precisazioni in merito.

soppresso

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicate in una sezione specifica della relazione sulla gestione, in un formato equivalente a quello definito per la pubblicazione del bilancio e con esso compatibile.*

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le imprese comunicano le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 in conformità con i principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 ter.

4. Le imprese comunicano le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 in conformità con i principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 ter **e accludono relazioni distinte redatte dalle imprese figlie ripartite per paese.**

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per stabilire e aggiornare un elenco dei settori di attività economica ad alto rischio di cui all'articolo 19 bis. Nella definizione di tale*

elenco la Commissione tiene conto del lavoro della piattaforma sulla finanza sostenibile istituita a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852 e delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, in particolare per i settori dell'industria mineraria, dell'industria estrattiva, dell'agricoltura, dell'abbigliamento e delle calzature, della finanza e del trasporto navale internazionale, nonché delle linee guida pertinenti di altri organi delle Nazioni Unite su settori specifici. L'elenco dei settori tiene conto dell'esigenza di coerenza con la nomenclatura NACE.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. *L'impresa che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre e se tale relazione è stata redatta ai sensi degli articoli 29 e 29 bis. L'impresa che è impresa figlia di un'impresa madre stabilita in un paese terzo è parimenti esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata di tale impresa madre e se la relazione sulla gestione consolidata è redatta con modalità che possono essere considerate equivalenti, in conformità con le pertinenti misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, punto i), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*⁶, alle modalità prescritte dai principi di informativa sulla*

Emendamento

7.

sostenibilità di cui all'articolo 19 ter della presente direttiva.

La relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre ***di cui al primo comma*** è pubblicata conformemente all'articolo 30, secondo le modalità previste dal diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'impresa ***esentata dagli obblighi*** di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Lo Stato membro al cui diritto l'impresa ***esentata dagli obblighi*** di cui ai paragrafi da 1 a 4 è soggetta può prescrivere che la pubblicazione della relazione sulla gestione consolidata ***di cui al primo comma del presente paragrafo*** sia effettuata in una lingua ufficiale dello Stato membro o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale ***e che ogni traduzione necessaria in tali lingue sia certificata conforme.***

La relazione sulla gestione di un'impresa ***esentata dagli obblighi*** di cui ai paragrafi da 1 a 4 contiene ***tutte le informazioni seguenti:***

a) il nome e la sede legale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo in conformità con gli articoli 29 e 29 bis, o con modalità che possono essere considerate equivalenti, conformemente alle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, punto i), della direttiva 2004/109/CE, alle modalità prescritte dai principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 ter;

b) ***l'esenzione dell'impresa dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del***

La relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre è pubblicata conformemente all'articolo 30, secondo le modalità previste dal diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'impresa ***che soddisfa i requisiti*** di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Lo Stato membro al cui diritto l'impresa ***che soddisfa i requisiti*** di cui ai paragrafi da 1 a 4 è soggetta può prescrivere che la pubblicazione della relazione sulla gestione consolidata ***di un'impresa madre*** sia effettuata in una lingua ufficiale dello Stato membro o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

La relazione sulla gestione di un'impresa ***figlia di un'impresa madre soggetta agli obblighi*** di cui ai paragrafi da 1 a 4 contiene il nome e la sede legale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo in conformità con gli articoli 29 e 29 bis, o con modalità che possono essere considerate equivalenti, conformemente alle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, punto i), della direttiva 2004/109/CE, alle modalità prescritte dai principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 ter;

presente articolo.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 49 per stabilire principi di informativa sulla sostenibilità. Tali principi di informativa sulla sostenibilità specificano le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis e, *se del caso*, specificano la struttura per la comunicazione di tali informazioni. In particolare:

a) **entro il 31 ottobre 2022** la Commissione adotta atti delegati che specificano le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare in conformità dell'articolo 19 bis, paragrafi 1 e 2, e che precisano almeno le informazioni corrispondenti alle esigenze dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti agli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088;

b) **entro il 31 ottobre 2023** la Commissione adotta atti delegati che specificano:

i) le informazioni complementari che le imprese sono tenute a comunicare in relazione alle questioni di sostenibilità e agli ambiti dell'informativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, *ove necessario*;

Emendamento

1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 49 per stabilire principi di informativa sulla sostenibilità. Tali principi di informativa sulla sostenibilità specificano le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis e specificano la struttura, **il formato e il metodo di calcolo** per la comunicazione di tali informazioni. In particolare:

a) **entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva**, la Commissione adotta atti delegati che specificano le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare in conformità dell'articolo 19 bis, paragrafi 1 e 2, e che precisano almeno le informazioni corrispondenti alle esigenze dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti agli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088;

b) **entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva**, la Commissione adotta atti delegati che specificano:

i) le informazioni complementari che le imprese sono tenute a comunicare in relazione alle questioni di sostenibilità e agli ambiti dell'informativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, **in un formato preciso e accessibile**;

i bis) gli obiettivi principali in merito ai quali tutte le imprese sono tenute a comunicare informazioni in relazione alle

ii) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare con particolare riferimento allo specifico settore in cui operano.

La Commissione riesamina, almeno ogni **tre** anni dopo la relativa data di applicazione, qualunque atto delegato adottato ai sensi del presente articolo, tenendo conto del parere tecnico del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) e, ove opportuno, modifica tali atti delegati per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresi sviluppi inerenti a norme internazionali.

questioni di sostenibilità;

ii) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare con particolare riferimento allo specifico settore in cui operano. ***L'elaborazione dei principi per le imprese che operano in settori ad alto rischio costituisce una priorità;***

ii bis) gli obiettivi specifici e misurabili fondati su dati scientifici di cui all'articolo 2, punto 20 ter;

ii ter) i criteri e le norme di applicazione per la pubblicazione dell'informativa sulla sostenibilità per le PMI di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1;

ii quater) i criteri e le norme di applicazione per la pubblicazione dell'informativa sulla sostenibilità per le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 7, che sono disciplinate dal diritto di un paese terzo e che non sono stabilite nel territorio dell'Unione quando operano sul mercato interno vendendo merci o prestando servizi;

La Commissione riesamina, almeno ogni **cinque** anni dopo la relativa data di applicazione, qualunque atto delegato adottato ai sensi del presente articolo, tenendo conto del parere tecnico del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG), ***a condizione che tale parere sia stato elaborato in modo indipendente, garantendo nel contempo la partecipazione significativa dei pertinenti portatori di interessi al processo.*** Ove opportuno, ***la Commissione*** modifica tali atti delegati per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresi sviluppi inerenti a norme internazionali. ***La Commissione effettua inoltre un riesame a tantum dei suddetti atti delegati a seguito dell'adozione della futura legislazione in materia di dovuta diligenza delle imprese.***

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

I principi di informativa sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1 prevedono che le informazioni da comunicare siano comprensibili, pertinenti, rappresentative, verificabili, comparabili e siano rappresentate fedelmente.

Emendamento

I principi di informativa sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1 prevedono che le informazioni da comunicare siano comprensibili, **concise, accessibili, accurate**, pertinenti, rappresentative, verificabili, **affidabili**, comparabili e siano rappresentate fedelmente.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ove pertinente, le informazioni si basano su dati scientifici e sono misurabili. I principi di informativa sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1 impongono alle imprese di divulgare tutte le informazioni di contesto necessarie per comprendere le informazioni comunicate.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo a fattori ambientali, comprese informazioni concernenti:

i) la mitigazione dei cambiamenti

a) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo a fattori ambientali, comprese informazioni concernenti:

i) la mitigazione dei cambiamenti

- | | |
|---|---|
| <p>climatici;</p> <p>ii) l'adattamento ai cambiamenti climatici;</p> <p>iii) <i>le</i> risorse idriche e marine;</p> <p>iv) l'uso delle risorse e <i>l'economia</i> circolare;</p> <p>v) l'inquinamento;</p> <p>vi) la biodiversità e gli ecosistemi;</p> | <p>climatici, <i>comprese la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la spiegazione motivata sull'allineamento del modello e della strategia aziendali con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C;</i></p> <p>ii) l'adattamento ai cambiamenti climatici, <i>compresi l'individuazione dei rischi in diversi scenari climatici, gli obiettivi e i piani di transizione dettagliati per affrontare tali rischi;</i></p> <p>iii) <i>l'uso sostenibile e la protezione delle</i> risorse idriche, <i>del suolo, dei terreni e marine, comprese le informazioni sui cambiamenti nella qualità o quantità di tali risorse e l'accesso equo ad esse da parte di altri utenti e portatori di interessi locali;</i></p> <p>iv) <i>gli obiettivi per limitare</i> l'uso delle risorse e <i>l'applicazione dell'economia</i> circolare;</p> <p>v) l'inquinamento <i>di qualsiasi tipo, compresi l'inquinamento da plastica, l'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, l'inquinamento diffuso;</i></p> <p>vi) la biodiversità e gli ecosistemi, <i>compresi gli obiettivi volti a ridurre la deforestazione e gli effetti sulla flora e la fauna selvatiche;</i></p> <p><i>vi bis) il benessere degli animali, comprese le condizioni di vita e di trasporto;</i></p> |
|---|---|

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo a fattori sociali, comprese informazioni

Emendamento

b) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo a fattori sociali, comprese informazioni

concernenti:

i) pari opportunità per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per uno stesso lavoro, la formazione e lo sviluppo di competenze, **nonché** l'occupazione e l'inclusione di persone con disabilità;

concernenti:

i) **la forza lavoro dell'impresa, inclusi i dati paese per paese concernenti:**

- la composizione e la diversità della forza lavoro in relazione ai gruppi vulnerabili, alla parità di genere e al ricorso al lavoro a contratto,

- pari opportunità per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per uno stesso lavoro **o un lavoro di pari valore nonché la trasparenza delle retribuzioni,**

- i livelli salariali disaggregati per genere, quartili e categoria di occupazione e il raffronto con i livelli salariali minimi applicabili e i salari di sussistenza,

- la libertà di associazione, la copertura della contrattazione collettiva, le pratiche di dialogo sociale e l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori,

- le condizioni di lavoro, compresi l'occupazione sicura, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, inclusi i dati sugli infortuni sul lavoro e i programmi di sicurezza, conformemente alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio,

- l'occupazione e l'inclusione di persone con disabilità,

- la formazione e lo sviluppo di competenze **ripartiti per ore, genere e categoria di lavoratori, nonché la spesa media per la formazione per ciascun lavoratore,**

- le misure adottate per ridurre le disuguaglianze,

- la diversità a tutti i livelli di gestione, in particolare il numero delle donne presenti nei consigli di amministrazione, e la forza

ii) *le condizioni di lavoro, compresa l'occupazione flessibile e sicura, i salari, il dialogo sociale, la contrattazione collettiva e la partecipazione dei lavoratori, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, e un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato;*

iii) il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni *fondamentali* dell'ILO e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

lavoro ripartita in base al genere, all'età, all'etnia e ad altri possibili fattori pertinenti;

ii) *i lavoratori nella catena di valore, compresi:*

- i dati specifici per settore sui lavoratori nelle catene di valore associate a un'elevata probabilità di ripercussioni negative, effettive o potenziali, corrispondenti ai dati concernenti la forza lavoro dell'impresa;

- le informazioni sull'impatto sui diritti umani, comprese quelle riguardanti il lavoro forzato, il lavoro minorile, la vita privata, la libertà di espressione, l'accesso ad acqua pulita e servizi igienici, e la presenza di abitazioni adeguate e

- le informazioni sulla tutela dei costi del lavoro, sui termini di pagamento e sulle condizioni di cancellazione nelle politiche e nelle pratiche di acquisto.

iii) il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, *nonché* nelle *pertinenti* convenzioni dell'ILO e *in particolare nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella Carta sociale europea, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, nelle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*

e nei suoi protocolli aggiuntivi, nella Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus), nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP) e nel suo principio del consenso libero, previo e informato, nella Convenzione dell'ILO del 1989 sui diritti dei popoli indigeni e tribali e nella risoluzione 48/13 adottata dal Consiglio dei diritti umani l'8 ottobre 2021 sul diritto a un ambiente pulito e salubre;

iii bis) la catena del valore dell'impresa legata a ripercussioni negative effettive e potenziali sulle questioni di sostenibilità, comprese informazioni specifiche per settore sui fornitori, sui tipi di prodotti e servizi forniti e sull'approvvigionamento e la tracciabilità dei prodotti e dei materiali associati a un'elevata probabilità che si verifichino ripercussioni negative effettive o potenziali sulle questioni di sostenibilità;

iii ter) le comunità interessate, ivi incluse informazioni concernenti:

- le valutazioni d'impatto sui diritti umani effettuate dall'impresa o dalle sue catene di fornitura e del valore,

- il rispetto dei diritti dei popoli indigeni e l'attuazione della politica dell'impresa sul diritto a un consenso libero, previo e informato,

- la salute, la protezione e la sicurezza delle persone, la libertà di riunione e la libertà di espressione,

- l'impatto sui diritti umani in relazione al suolo e all'accesso all'acqua, e

- l'impatto economico sulle comunità;

iii quater) l'attuazione e i risultati delle procedure di dovuta diligenza dell'impresa.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo a fattori di governance, comprese informazioni concernenti:

i) il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese, anche per quanto riguarda le questioni di sostenibilità, e la composizione di tali organi;

ii) l'etica aziendale e la cultura d'impresa, compresa la lotta contro la corruzione attiva e passiva;

iii) gli impegni politici delle imprese, comprese le attività di lobbying;

iv) la gestione e la qualità dei rapporti con i partner commerciali, comprese le

Emendamento

c) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo a fattori di governance, comprese informazioni concernenti:

i) il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese, anche per quanto riguarda le questioni di sostenibilità, ***l'adozione della strategia in materia di dovuta diligenza e la sua corretta attuazione, compreso il dialogo con i portatori di interessi che risentono delle ripercussioni individuate***, e la composizione di tali organi;

i bis) il rispetto del diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione quale definito dal diritto nazionale, internazionale e dell'Unione;

ii) l'etica aziendale e la cultura d'impresa, compresa la lotta contro la corruzione attiva e passiva, ***i programmi e le valutazioni dei rischi, la lotta contro la violenza sul luogo di lavoro e contro le molestie, nonché i meccanismi di allerta e i sistemi interni all'impresa per la protezione degli informatori;***

iii) gli impegni politici ***e strategici e l'influenza*** delle imprese, comprese le attività di lobbying ***dirette e indirette, le spese e le donazioni politiche;***

iii bis) la gestione e la qualità dei rapporti con gli attori statali e, in particolare, con le pubbliche amministrazioni, e le informazioni sulle prassi procedurali delle pubbliche amministrazioni, ivi inclusi gli appalti pubblici;

iv) la gestione e la qualità dei rapporti con i partner commerciali, comprese le prassi di

prassi di pagamento;

v) i sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell'impresa, anche in relazione al processo di comunicazione delle informazioni.

pagamento e di acquisto, in particolare a favore delle PMI;

iv bis) le pratiche in materia di contenzioso societario e di risoluzione alternativa delle controversie;

iv ter) le pratiche fiscali ripartite per paese;

iv quater) le pratiche di sicurezza;

v) i sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell'impresa, anche in relazione al processo di comunicazione delle informazioni *e all'attuazione della strategia in materia di dovuta diligenza;*

v bis) l'impegno significativo dell'impresa nei confronti della società civile, delle comunità locali, degli attori informali e delle strutture in merito alle questioni di sostenibilità, in particolare le misure per una transizione giusta e la finalità sociale dell'impresa;

v ter) le informazioni sulla titolarità effettiva e sulla struttura organizzativa dell'impresa, comprese le imprese figlie, le collegate, le joint venture e le partecipazioni non pienamente consolidate;

v quater) la strategia e le pratiche di comunicazione e informazione aziendali;

v quinquies) il rispetto dello Stato di diritto e dei sistemi di buon governo del paese, della regione o del territorio in cui operano l'impresa e la sua catena di fornitura e del valore e l'impatto sullo Stato di diritto e i sistemi di buon governo.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *Le imprese soggette all'obbligo di redigere e mettere a disposizione del pubblico una relazione sui pagamenti erogati ai governi a norma dell'articolo 42 forniscono, a livello di progetto come definito all'articolo 41, paragrafo 4, tutti i documenti e i dati necessari per comprendere la loro informativa sulla sostenibilità ai sensi dell'articolo 19 bis. Tale documentazione comprende:*

- a) tutti i contratti, le licenze, i contratti di locazione, le concessioni, ivi inclusi allegati ed emendamenti, che stabiliscono le disposizioni legate allo sfruttamento di petrolio, gas e risorse minerarie;*
- b) accordi o serie di accordi che prevedono la fornitura di merci e servizi, ivi inclusi prestiti, sovvenzioni e opere infrastrutturali, in cambio di concessioni per lo sfruttamento o la produzione mineraria, del gas o del petrolio, o della fornitura fisica di tali materie prime, in misura parziale o integrale;*
- c) accordi che prevedono spese sociali da parte delle imprese; nonché*
- d) valutazioni d'impatto sociale e/o ambientale.*

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. *I principi di informativa sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1 includono un meccanismo di valutazione basato su informazioni e indicatori qualitativi che rende comparabili tra*

imprese le informazioni sulla sostenibilità divulgate e consente la valutazione quantitativa delle prestazioni aziendali in materia di sostenibilità quale base per appalti pubblici, aiuti di Stato e altre misure strategiche.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Nell'adottare atti delegati ai sensi del paragrafo 1 la Commissione tiene conto:

Emendamento

3. Nell'adottare atti delegati ai sensi del paragrafo 1 la Commissione **garantisce la coerenza con le proprie attività e con il lavoro svolto dalle iniziative internazionali di normazione in materia di informativa sulla sostenibilità e con i principi e i quadri esistenti relativi alla contabilizzazione del capitale naturale, alla condotta responsabile delle imprese, alla responsabilità sociale delle imprese, alla governance societaria sostenibile e ad altri tipi di sviluppo sostenibile. La Commissione inoltre** tiene conto:

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) dei criteri stabiliti negli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852^{*7};

Emendamento

c) dei criteri stabiliti negli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852^{*7}, **la cui fattibilità nella pratica e mediante modelli ed esempi concreti è assicurata dalla Commissione;**

^{*7} Regolamento (UE) 2020/852 del

^{*7} Regolamento (UE) 2020/852 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 3 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione^{1 bis}.

^{1 bis} Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le imprese soggette all'articolo 19 bis redigono il bilancio e la relazione sulla gestione in un formato elettronico unico di comunicazione in conformità con l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione*¹⁵ e marcano la loro informativa sulla sostenibilità, comprese le informazioni comunicate ai sensi

1. Le imprese soggette all'articolo 19 bis redigono il bilancio e la relazione sulla gestione in un formato elettronico unico di comunicazione in conformità con l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione*¹⁵ e marcano la loro informativa sulla sostenibilità, comprese le informazioni comunicate ai sensi

dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente a detto regolamento delegato.

dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente a detto regolamento delegato, **nonché agli altri regolamenti indicati all'articolo 19 ter.**

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa relativamente **al** genere e ad altri aspetti quali, ad esempio, l'età o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. ***Se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta.***

Emendamento

g) una descrizione della politica in materia di diversità **e inclusione** applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa relativamente **alla parità di genere, alla lotta contro la discriminazione, al sostegno a favore delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità**, e ad altri aspetti quali, ad esempio, l'età o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento.

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono

Emendamento

1. Le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni, **ripartite per paese**, necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità

sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione. **Tali informazioni sono pubblicate in una sezione specifica della relazione sulla gestione e in un formato equivalente a quello stabilito per la pubblicazione del bilancio e compatibile con esso.**

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali del gruppo, che indichi:

i) la resilienza del modello e della strategia aziendali del gruppo ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

ii) le opportunità per il gruppo **connesse** alle questioni di sostenibilità;

iii) i piani del gruppo atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi;

iv) il modo in cui il modello e la strategia aziendali del gruppo tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;

Emendamento

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali del gruppo, che indichi:

i) la resilienza del modello e della strategia aziendali del gruppo ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità **e ai cambiamenti climatici;**

ii) le opportunità **e i rischi** per il gruppo **connessi** alle questioni di sostenibilità **e alla transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio;**

ii bis) la valutazione da parte dell'impresa del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;

iii) i piani del gruppo atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi;

iv) il modo in cui il modello e la strategia aziendali del gruppo tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi **con particolare riferimento al fatto che vi siano state o meno consultazioni dirette con i portatori di interessi per individuare tali informazioni,**

e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità, *comprese le misure del gruppo atte a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro dignitose, salari equi, la formazione e ulteriori percorsi di istruzione per i lavoratori, nonché l'informazione e la consultazione degli stessi, e a salvaguardare i diritti delle organizzazioni sindacali;*

v) le modalità di attuazione della strategia del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

v) *le modalità di integrazione nella strategia dell'impresa delle questioni di sostenibilità e degli obiettivi correlati, in relazione agli impatti gravi, alle opportunità e ai rischi principali, nonché le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e i cambiamenti climatici;*

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) una descrizione degli obiettivi *connessi* alle questioni di sostenibilità *definiti dal gruppo* e dei progressi da esso realizzati nel conseguimento degli stessi;

Emendamento

b) una descrizione degli obiettivi *a breve, medio e lungo termine, fondati su dati scientifici e circoscritti nel tempo, definiti dal gruppo per gestire gli impatti, le opportunità e i rischi principali delle sue attività in relazione* alle questioni di sostenibilità, *unitamente ai relativi elementi di prova*, e dei progressi da esso realizzati nel conseguimento degli stessi;

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

Emendamento

c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità, **anche per quanto concerne:**

i) le questioni affrontate da tali organi durante il periodo di riferimento;

ii) il loro coinvolgimento nelle procedure di dovuta diligenza attuate per quanto riguarda le questioni di sostenibilità al fine di individuare gli impatti negativi, compreso ogni eventuale rapporto diretto con i portatori di interessi che risentono degli impatti individuati;

iii) il loro coinvolgimento nell'analisi delle opportunità e dei rischi principali per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità;

iv) l'approvazione della strategia dell'impresa e dei suoi obiettivi connessi alle questioni di sostenibilità e delle risorse finanziarie per la loro attuazione;

v) il controllo specifico dell'attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

v) le competenze relative alle questioni di sostenibilità di cui dispongono i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo e la consultazione di esperti esterni;

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) una descrizione:
i) delle procedure di dovuta diligenza applicate in relazione **alle questioni di**

Emendamento

e) una descrizione:
i) delle procedure di dovuta diligenza applicate in relazione **alla** sostenibilità, **in**

sostenibilità;

particolare per quanto concerne l'ambiente, i diritti umani, lo Stato di diritto e i sistemi di buon governo lungo l'intera catena di fornitura e del valore, inclusi la parità di genere e i diritti dei lavoratori, nonché i piani volti a eliminare il lavoro minorile e il lavoro forzato, in conformità delle convenzioni, degli orientamenti e delle norme regionali e internazionali sui diritti umani quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, le convenzioni fondamentali dell'ILO e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in conformità della legislazione dell'UE applicabile sui diritti umani obbligatori in materia di dovuta diligenza (direttiva (UE) XX/XX);

Gli obblighi di informativa riguardanti la dovuta diligenza si basano sulla futura normativa in materia di dovere di diligenza delle imprese.

i bis) della struttura della catena del valore dell'impresa, anche attraverso una mappatura delle sue attività e imprese figlie e dei suoi fornitori e rapporti commerciali. Le informazioni comunicate devono comprendere nomi, luoghi, tipi di prodotti e servizi forniti;

ii) delle **principali** ripercussioni negative, effettive o potenziali, legate alla catena del valore del gruppo, compresi le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura;

ii) delle ripercussioni negative, effettive o potenziali, legate alla catena del valore del gruppo, **come individuato mediante la procedura di dovuta diligenza**, compresi le sue attività, i suoi prodotti e servizi, **le sue imprese figlie**, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, **anche per quanto riguarda tutte le persone interessate da tali ripercussioni, prestando particolare attenzione alle persone che sono spesso oggetto di discriminazioni o che si trovano in una situazione vulnerabile, quali le donne, i minori, le**

minoranze, i popoli indigeni, le persone in condizioni di povertà o di esclusione sociale, le persone LGBTIQ o le persone con disabilità; dell'effetto delle politiche, delle pratiche e delle decisioni commerciali dell'impresa sulle questioni individuate, comprese le politiche e le pratiche di acquisto dell'impresa;

iii) di eventuali azioni intraprese per prevenire o attenuare ripercussioni negative, effettive o potenziali, o per porvi rimedio, e dei risultati di tali azioni;

iii) di eventuali azioni intraprese per **individuare, valutare**, prevenire o attenuare, **far cessare, monitorare, comunicare e affrontare** ripercussioni negative, effettive o potenziali, **renderne conto e** porvi rimedio, e dei risultati di tali azioni;

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) una descrizione dei **principali** rischi per il gruppo connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le **principali** dipendenze del gruppo da tali fattori, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dal gruppo;

Emendamento

f) una descrizione dei rischi per il gruppo connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le dipendenze del gruppo da tali fattori, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dal gruppo;

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a f).

Emendamento

g) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a f), **forniti dalla Commissione mediante atto delegato di concerto con il parere tecnico**

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni prospettiche e informazioni sui risultati passati, **nonché informazioni qualitative e quantitative**. Tali informazioni tengono conto, ove opportuno, delle prospettive a breve, medio e lungo termine.

Ove opportuno le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulla catena del valore del gruppo, comprese informazioni concernenti le attività del gruppo, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura.

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono anche, ove opportuno, riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione consolidata in conformità dell'articolo 29 della presente direttiva e agli importi registrati nei bilanci consolidati, nonché ulteriori precisazioni in merito.

Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente motivato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la

Emendamento

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni prospettiche, **nella misura del possibile**, e informazioni sui risultati passati, **in forma qualitativa e quantitativa**. Tali informazioni tengono conto, ove opportuno, delle prospettive a breve, medio e lungo termine.

Ove opportuno le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulla catena del valore del gruppo, comprese informazioni concernenti le attività, **la forza lavoro, gli investimenti e gli attivi** del gruppo, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura.

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono anche, ove opportuno, riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione consolidata in conformità dell'articolo 29 della presente direttiva e agli importi registrati nei bilanci consolidati, nonché ulteriori precisazioni in merito.

posizione commerciale del gruppo, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività.

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. *L'impresa madre che è anche impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 se tale impresa madre esentata e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata di un'altra impresa e se tale relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 29 e del presente articolo. L'impresa madre che è impresa figlia di un'impresa madre stabilita in un paese terzo è parimenti esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata di tale impresa madre e se la relazione sulla gestione consolidata è stata redatta con modalità che possono essere considerate equivalenti, in conformità con le pertinenti misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, punto i), della direttiva 2004/109/CE, alle modalità prescritte dai principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 ter della presente direttiva.*

La relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre di cui al primo comma è pubblicata conformemente all'articolo 30, secondo le modalità previste dal diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'impresa madre *esentata dagli* obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Emendamento

7.

La relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre di cui al primo comma è pubblicata conformemente all'articolo 30, secondo le modalità previste dal diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'impresa madre *vincolata agli* obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Lo Stato membro al cui diritto l'impresa madre *esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4* è soggetta può prescrivere che la pubblicazione della relazione sulla gestione consolidata *di cui al primo comma del presente paragrafo* sia effettuata nella sua lingua ufficiale o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale *e che ogni traduzione necessaria in tali lingue sia certificata conforme.*

La relazione sulla gestione consolidata di un'impresa madre *esentata dagli* obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 contiene *tutte le informazioni seguenti:*

a) il nome e la sede legale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo conformemente all'articolo 29 e al presente articolo, o con modalità che possono essere considerate equivalenti, conformemente alle pertinenti misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, punto i), della direttiva 2004/109/CE, alle modalità prescritte dai principi di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 19 ter;

b) *l'esenzione dell'impresa dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.*

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 3

Lo Stato membro al cui diritto l'impresa madre è soggetta può prescrivere che la pubblicazione della relazione sulla gestione consolidata *di tale impresa madre* sia effettuata nella sua lingua ufficiale o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

La relazione sulla gestione consolidata di un'impresa *figlia di un'impresa* madre *soggetta agli* obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 contiene il nome e la sede legale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo conformemente all'articolo 29 e al presente articolo, o con modalità che possono essere considerate equivalenti, conformemente alle pertinenti misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, punto i), della direttiva 2004/109/CE, alle modalità prescritte dai principi di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 19 ter;

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia gli Stati membri possono esentare le imprese dall'obbligo di pubblicare la relazione sulla gestione qualora sia possibile ottenere facilmente copia integrale o parziale di questa relazione su richiesta a un prezzo non superiore al costo amministrativo.

soppresso

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera a – punto ii

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera a bis

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) se del caso, esprimono un giudizio basato su un incarico di certificazione ***limitata*** per quanto riguarda la conformità dell'informativa sulla sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità dell'informativa sulla sostenibilità con i principi di informativa adottati a norma dell'articolo 19 ter, le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di informativa, la conformità con l'obbligo di marcatura dell'informativa sulla sostenibilità ai sensi dell'articolo 19 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852;

a bis) se del caso, esprimono un giudizio basato su un incarico di certificazione ***ragionevole*** per quanto riguarda la conformità dell'informativa sulla sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità dell'informativa sulla sostenibilità con i principi di informativa adottati a norma dell'articolo 19 ter, le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di informativa, la conformità con l'obbligo di marcatura dell'informativa sulla sostenibilità ai sensi dell'articolo 19 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852;

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri **possono consentire** che un prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità formuli il giudizio di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), a condizione che tale prestatore sia soggetto a obblighi coerenti con quelli previsti dalla direttiva 2006/43/CE per quanto riguarda la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera r), di tale direttiva.

Emendamento

3. Gli Stati membri **consentono** che un prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità formuli il giudizio di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), a condizione che tale prestatore sia soggetto a obblighi coerenti con quelli previsti dalla direttiva 2006/43/CE per quanto riguarda la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera r), di tale direttiva.

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera b

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 49 – paragrafo 3 bis – comma 1

Testo della Commissione

Nell'adottare atti delegati a norma degli articoli 19 ter e 19 quater la Commissione **prende** in considerazione il parere tecnico dell'EFRAG, a condizione che sia stato elaborato secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria e con il ricorso alle competenze dei pertinenti portatori di interessi **e sia** corredato di analisi **costi-benefici** che **comprendano analisi dell'impatto** del parere tecnico sulle questioni di sostenibilità.

Emendamento

Nell'adottare atti delegati a norma degli articoli 19 ter e 19 quater la Commissione **garantisce il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Vi include anche altri pertinenti portatori di interessi e organizzazioni della società civile. La Commissione può prendere** in considerazione il parere tecnico dell'EFRAG, a condizione che sia stato elaborato **da un organo consultivo tecnico indipendente finanziato dall'Unione e indipendente dal punto di vista finanziario dai portatori di interessi privati. Il parere tecnico è elaborato** secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria e con il ricorso alle competenze **e la partecipazione diretta ed equilibrata** dei pertinenti portatori di interessi, **in particolare le organizzazioni sindacali. Il parere tecnico include tutte le questioni di sostenibilità di cui agli articoli 19 bis e 19 ter ed è** corredato di analisi che **bilanciano i costi di informativa delle imprese** del parere

tecnico sulle questioni di sostenibilità *con i benefici per gli utenti e gli obiettivi di politica pubblica.*

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera b

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 49 – paragrafo 3 bis – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione concede agli esperti del Parlamento e del Consiglio accesso immediato a tutti i documenti e a tutte le riunioni di preparazione degli atti delegati.

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera c

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 49 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, dell'articolo 46, paragrafo 2, dell'articolo 19 ter e dell'articolo 19 quater entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, dell'articolo 46, paragrafo 2, dell'articolo 19 ter e dell'articolo 19 quater entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **quattro** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

In tutti gli atti delegati elencati al primo comma, la Commissione e i suoi organi consultivi assicurano un approccio coordinato e scaglionato all'attuazione

*per garantire un'elevata qualità,
affidabilità e attuabilità dell'informativa e
dei dati.*

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

Emendamento

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile, ***compresi gli amministratori della società***, e la natura della violazione;

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono adottare anche altre sanzioni, quali:

a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

b) l'esclusione temporanea o permanente dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

c) l'interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di un'attività commerciale.

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2013/34/UE

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) la ridotta capacità delle persone e organizzazioni interessate, comprese le organizzazioni non governative, le parti sociali, i difensori dei diritti umani e dell'ambiente nonché gli attivisti che lottano contro la corruzione, di esigere dalle imprese un'assunzione di responsabilità quanto al loro impatto sulle persone, sull'ambiente e sulla buona governance.

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis) è aggiunto l'articolo 51 bis:

Articolo 51 bis

Cooperazione con i paesi in via di sviluppo

1. I paesi in via di sviluppo sono consultati nell'ambito della procedura della Commissione volta a definire i principi di informativa sulla sostenibilità, se vi è un interesse legittimo basato sul fatto che l'impresa o le sue catene di fornitura o del valore operano nel territorio dei suddetti paesi.

2. Gli Stati membri e la Commissione intensificano la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo di rafforzare i loro sistemi giuridici e istituzionali, al fine di attuare e applicare efficacemente l'informativa societaria sulla sostenibilità in linea con i quadri e i principi regionali, internazionali e dell'Unione.

3. È fornito un particolare sostegno alle piccole e medie imprese che operano in settori di attività economica ad alto rischio nei paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo di agevolare l'attuazione degli obblighi di informativa sulla sostenibilità contemplati nella presente direttiva, compresi quelli concernenti le catene di fornitura e del valore delle imprese.

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La presente direttiva stabilisce norme riguardanti la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e la certificazione della conformità dell'informativa annuale e consolidata sulla sostenibilità, ove eseguita dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale del bilancio.";

Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme riguardanti la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e la certificazione della conformità dell'informativa annuale e consolidata sulla sostenibilità, ove eseguita **o** dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale del bilancio.";

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 4 – lettera b

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis

Testo della Commissione

c bis) principi di informativa sulla sostenibilità;

Emendamento

c bis) principi di informativa sulla sostenibilità **di cui all'articolo 19 ter della direttiva 2013/34/UE;**

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 4 – lettera d

Direttiva 2006/43/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera f bis

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;

soppresso

Motivazione

La dovuta diligenza dovrebbe essere trattata dalla prossima proposta della Commissione sul governo societario sostenibile. Diversamente, gli obblighi in materia di dovuta diligenza dovrebbero essere inclusi nell'informativa prima che ne siano stati chiariti i principi, il che pregiudica la certezza del diritto.

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 13

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 27 bis – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che esegue la revisione legale dei conti di un'impresa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE o qualsiasi membro della rete a cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre o alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione alcuna certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità durante:

- a) il lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto di revisione e l'emissione della relazione di revisione;***
- b) l'esercizio immediatamente precedente al periodo di cui alla lettera a) del presente comma.***

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 14 – lettera e

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

La relazione di revisione è firmata e datata dal revisore legale. Quando la revisione legale dei conti e, se del caso, la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità sono eseguite da un'impresa di revisione contabile, la relazione di revisione reca almeno la firma dei revisori legali che eseguono la revisione legale e la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità per conto dell'impresa medesima. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali o imprese di revisione contabile, la relazione di revisione è firmata da tutti i revisori legali o almeno dai revisori legali che hanno eseguito la revisione legale e la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità per conto di ogni impresa di revisione contabile. In circostanze eccezionali gli Stati membri possono stabilire che tali firme non debbano essere rese pubbliche, qualora il fatto di renderle pubbliche possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona.";

Emendamento

La relazione di revisione è firmata e datata dal revisore legale **o dall'impresa di revisione contabile che esegue la revisione dei conti**. Quando la revisione legale dei conti e, se del caso, la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità sono eseguite da un'impresa di revisione contabile, la relazione di revisione reca almeno la firma dei revisori legali che eseguono la revisione legale e **quella del revisore che esegue** la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità per conto dell'impresa medesima. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali o imprese di revisione contabile, la relazione di revisione è firmata da tutti i revisori legali o almeno dai revisori legali che hanno eseguito la revisione legale e la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità per conto di ogni impresa di revisione contabile. In circostanze eccezionali gli Stati membri possono stabilire che tali firme non debbano essere rese pubbliche, qualora il fatto di renderle pubbliche possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona.";

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

L'articolo 4 della presente direttiva si applica agli esercizi finanziari **aventi inizio**

Emendamento

L'articolo 4 della presente direttiva si applica agli esercizi finanziari **non prima**

il 1° gennaio 2023 o in data successiva.

che sia trascorso un esercizio finanziario completo, durante il quale le imprese avranno avuto l'opportunità di adeguarsi alle disposizioni e ai principi di informativa previsti dalla presente direttiva e dagli atti delegati che l'accompagnano adottati e pubblicati.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica della direttiva 2013/34/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e del regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità
Riferimenti	COM(2021)0189 – C9-0147/2021 – 2021/0104(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 23.6.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 8.7.2021
Relatore(trice) per parere Nomina	Pierfrancesco Majorino 14.6.2021
Approvazione	28.2.2022
Esito della votazione finale	+: 14 -: 11 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Barry Andrews, Eric Andrieu, Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comin i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok
Supplenti presenti al momento della votazione finale	María Soraya Rodríguez Ramos, Caroline Roose

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

14	+
S&D	Eric Andrieu, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino
Renew	Barry Andrews, Catherine Chabaud, Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos
Verts/ALE	Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Caroline Roose
The Left	Miguel Urbán Crespo
NI	Antoni Comín i Oliveres

11	-
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Tomas Tobé
ID	Gianna Gancia, Bernhard Zimniok
ECR	Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

1	0
ID	Dominique Bilde

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti